

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 GIUGNO 1876

XLVIII.

TORNATA DEL 3 GIUGNO 1876

PRESIDENZA BIANCHERI.

SOMMARIO. *Letture di disegni di legge: del deputato Macchi ed altri, per modificazioni alla legge che conferisce una pensione vitalizia a ciascuno dei Mille; del deputato Zanolini ed altri, per liquidazione di pensioni di militari e loro assimilati ex-pontifici; del deputato Cadolini ed altri, per provvedimenti preliminari al bonificamento dell'Agro romano. — Interrogazione del deputato Ercole sull'aggressione avvenuta fra Oviglio e Felizzano — Risposta del ministro per l'interno. — Il deputato Gandolfi, questore, presenta il progetto di bilancio delle spese interne della Camera pel 1876, e il deputato Ranco presenta la relazione sullo schema di legge per stanziamento di fondi onde provvedere alla prima serie dei lavori per la sistemazione del Tevere. — Interpellanza del deputato Bertani Agostino intorno ad irregolarità che avverrebbero presso alcuni Consolati, e principalmente a Nuova-York — Risposte dei ministri per gli affari esteri e per le finanze. — Seguito della discussione dello schema di legge per la istituzione di depositi franchi nelle principali piazze marittime del regno — Raccomandazioni del deputato Spantigati, e spiegazioni del ministro per le finanze — Osservazioni del deputato Varè in difesa dello schema — Il ministro accetta il voto motivato della Giunta — Domande e osservazioni dei deputati Pissavini, Morini e Rossi all'articolo 1, e spiegazioni del deputato Varè e del ministro — Approvazione dell'articolo 1, emendato dal deputato Massari — Emendamento dei deputati Indelli e Castellano all'articolo 2, oppugnato dal ministro — Osservazioni dei deputati Varè e Podestà, e spiegazioni del deputato Negrotto — L'emendamento è respinto, ed è approvato l'articolo 2 — Emendamento dei deputati Plebano e Maurogònato all'articolo 3 — Osservazioni dei deputati Rossi e Ferrara e del ministro — Sono approvati gli articoli 3, modificato, e 4, dopo spiegazioni del ministro al deputato Viarana — Emendamento del deputato Maurogònato all'articolo 5 — Osservazioni dei deputati Varè e Ferrara — Spiegazioni personali del deputato Massari — Approvazione degli articoli 5, emendato, e 6, ultimo. — Il ministro per le finanze presenta due schemi di legge: l'uno per l'approvazione di una convenzione per la concessione di sorgenti di acque salse nella provincia di Macerata; l'altro pel miglioramento della condizione degli impiegati civili.*

La seduta è aperta alle ore 2 35 pomeridiane.

(Il segretario Pissavini dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.)

DI SAN DONATO. Una terribile pioggia di acqua caustica ha distrutto tutto il prodotto del territorio di Somma Vesuviana, e l'egregio sindaco del travagliato paese mi ha spedito una petizione degli abitanti di quella città, i quali domandano la momentanea sospensione del pagamento delle imposte.

Prego la Camera di volere dichiarare d'urgenza questa petizione, registrata al numero 1277, colla

speranza che sia subito riferita alla benevola considerazione di essa.

(È dichiarata d'urgenza.)

LETTURA DI SCHEMI DI LEGGE.

PRESIDENTE. Si procede alla lettura, autorizzata dagli uffici, di alcuni progetti di legge di iniziativa parlamentare.

PISSAVINI, segretario. (Legge)

Progetto di legge presentato dagli onorevoli Macchi, Comin, Cocconi e Basetti.

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 GIUGNO 1876

« Art. 1. La medaglia d'onore istituita dal municipio di Palermo pei Mille e la pensione stabilita dalla legge 22 gennaio 1865, n° 2119, sono devolute anche a coloro che, imbarcatisi a Quarto di Genova sopra i due vapori il *Piemonte* ed il *Lombardo*, sbarcarono a Talamone per ordine del generale Garibaldi.

« Art. 2. Sono soppressi gli articoli 2 e 3 della legge 22 gennaio 1865 che tolgono e restringono il diritto alla pensione a coloro che percepiscono una somma da un pubblico erario sì nazionale che provinciale o comunale.

« Art. 3. Gli effetti di questa legge dateranno dal giorno della sua promulgazione. »

PRESIDENTE. Onorevole Macchi, quando intende svolgere questo progetto di legge presentato da lei e da altri onorevoli nostri colleghi?

MACCHI. Io mi metto fin d'ora agli ordini dell'egregio presidente della Camera.

PRESIDENTE. Onorevole ministro dell'interno, quando crede che potrà essere svolto questo progetto di legge?

NICOTERA, ministro per l'interno. Lunedì, al principio di seduta.

MACCHI. Va bene.

PRESIDENTE. Ora si darà lettura del disegno di legge presentato in altra Sessione dall'onorevole Damiani e ora riproposto dagli onorevoli Zanolini, Cencelli, Rasponi G., Arnulfi, Pontoni, Pepe e Di Gaeta.

PISSAVINI, segretario. (Legge)

« Art. 1. I militari e i loro assimilati che lasciarono le bandiere pontificie per entrare nell'esercito italiano dal 1849 al 1870, saranno ammessi al diritto di scegliere l'applicazione delle leggi pontificie o di quelle italiane nell'atto del loro collocamento in riposo per la liquidazione delle loro pensioni.

« Art. 2. Potranno invocare lo stesso favore coloro fra i militari e assimilati che provennero dallo stesso esercito pontificio e che furono già collocati in riposo. »

PRESIDENTE. Onorevole Zanolini, quando sarà presente il ministro della guerra si fisserà il giorno in cui avrà luogo lo sviluppo di questo progetto di legge.

Viene infine quello presentato dall'onorevole Cadolini.

PISSAVINI, segretario. (Legge)

« Molti sono i mezzi che si dovranno impiegare per ottenere il progressivo bonificamento dell'Agro romano. La sistemazione idraulica, il frazionamento delle proprietà, lo sviluppo della viabilità ed altri svariati provvedimenti dovranno tutti conspirare allo indicato scopo. Ma la sistemazione idraulica, dalla

quale essenzialmente si attende il risanamento dell'aria, è l'opera più importante ed estesa ed anche la più efficace per assicurare la rivendicazione alla vita comune di tutte le terre circostanti a Roma.

« In questo convincimento i sottoscritti non esiterebbero ad approvare una proposta la quale avesse per iscopo di decretare fin d'ora la sistemazione idraulica dell'Agro romano. Ma essi dubitano che le condizioni delle finanze sieno un ostacolo alla pronta approvazione di una proposta di tale natura, approvazione che è resa tanto più difficile dalla mancanza di un progetto completo e di una perizia esatta che valga a determinare il costo dell'opera che si vorrebbe iniziare.

« Se non che, preoccupandosi di questo stato di cose, e perchè sia utilizzato il tempo nel preparare gli elementi necessari ad agevolare una matura risoluzione, i proponenti trovano opportuno che venga ordinata senza indugi l'esecuzione dei lavori geodetici e la compilazione dei progetti e delle perizie che si richiedono per dimostrare l'importanza ed il costo delle opere relative alla sistemazione idraulica di questo territorio. È sperabile che, mentre verranno compiuti gli studi tecnici, le condizioni delle finanze miglioreranno in modo da permettere al Governo di prendere l'iniziativa di un'opera così importante, opera veramente degna della previdenza benefica di un Governo nazionale.

« La sistemazione idraulica consiste essenzialmente di due specie di lavori: il prosciugamento per mezzo di macchine idrovore delle paludi litorali, lavoro che potrà essere concesso all'industria privata, e la creazione o sistemazione dei canali di scolo nella parte non palustre, opera la quale, resa obbligatoria per legge, dovrà eseguirsi dai proprietari specialmente uniti in consorzi, aiutati con quei sussidi che si riconosceranno opportuni e conciliabili collo stato delle finanze delle pubbliche amministrazioni.

« Il vero programma di tali opere deve avere per punto di partenza i progetti completi e la perizia delle medesime, non che lo studio preliminare dei perimetri dei consorzi da costituirsi. La preparazione di tale programma è lo scopo precipuo a cui tendono i proponenti col presente progetto di legge; allorchè si saprà a quanto ascende la spesa ed in quali rapporti dovrà essere ripartita, si potrà determinare il tempo necessario pel compimento dell'opera ed incominciare l'esecuzione in relazione coi mezzi disponibili.

« L'ordinare fin d'ora gli studi tecnici relativi ai canali di scolo apparisce tanto più urgente ed opportuno quando si consideri che, compiuti i progetti, dovrà trascorrere ancora un tempo non breve

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 GIUGNO 1876

prima che si ponga mano ai lavori, tempo necessario per l'approvazione di apposita legge, per procedere alla costituzione dei consorzi dove sieno necessari, e per lasciare ad essi quel periodo di tempo in cui dovranno, per propria iniziativa, soddisfare agli obblighi che saranno loro imposti dalla legge.

« Per tali ragioni i proponenti confidano che questo progetto verrà dalla Camera approvato.

« Art. 1. Il Governo del Re farà intraprendere gli studi geodetici per formare il piano idrografico dell'Agro romano e farà compilare il progetto e le perizie delle opere di sistemazione dei canali di scolo nell'Agro medesimo.

« Art. 2. Il Governo del Re farà pure compilare il progetto e la perizia completa delle opere di prosciugamento e di bonificazione delle paludi litorali d'Ostia, Maccarese e Camposalino e gli altri studi tecnici che riterrà necessari per preparare il completo bonificazione dell'Agro romano e delle paludi Pontine.

« Art. 3. Per l'esecuzione degli studi indicati negli articoli precedenti è autorizzata la spesa di lire 200,000 da ripartirsi in parti uguali sui bilanci degli anni 1876-1877 del Ministero dei lavori pubblici e da stanziarsi in un capitolo speciale colla denominazione *Studi e progetti pel bonificazione dell'Agro romano*.

« Art. 4. Nella Sessione del 1877 il Ministero presenterà alla Camera un progetto di legge per provvedere all'esecuzione di una prima parte dei lavori pel bonificazione dell'Agro romano. »

PRESIDENTE. L'onorevole Cadolini è presente? (Voci: Non c'è!)

Non essendo presente si stabilirà poi il giorno in cui avrà luogo lo sviluppo di questo progetto di legge.

INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO ERCOLE AL MINISTRO PER L'INTERNO.

PRESIDENTE. Prima di procedere nell'ordine del giorno, la Camera rammenterà che ieri ho dato lettura di una domanda di interrogazione all'onorevole ministro dell'interno, presentata dall'onorevole Ercole. Essa è del seguente tenore:

« Il sottoscritto, a norma dell'articolo 72 del regolamento della Camera, intende di rivolgere una semplice interrogazione all'onorevole signor ministro dell'interno intorno all'audace aggressione consumata il mattino del 31 scorso maggio sulla strada che da Oviglio mette a Felizzano. »

L'onorevole Ercole ha facoltà di muovere la sua interrogazione.

ERCOLE. Io sarò brevissimo e mi limiterò ad una semplice interrogazione all'onorevole ministro dell'interno, come prescrive il regolamento.

Alcuni miei amici ieri l'altro mi hanno informato che la pubblica sicurezza, in una parte del circondario di Alessandria, venne improvvisamente turbata da uno di quei fatti che presso di noi hanno solo riscontro nella memoria di molti anni addietro, e fecero ricordare per un istante i tempi della banda del famigerato Mayno della Spineta.

Il 31 maggio, alle ore 4 antimeridiane, mentre nove negozianti in bestiami del comune di Oviglio si recavano alla stazione ferroviaria di Felizzano per prendere il convoglio che conduce ad Asti, e per trovarsi al mercato, nella discesa dell'altipiano nella valle del Tanaro, in vicinanza del castello di Redabue, sarebbero stati aggrediti da 15 malfattori armati e mascherati, i quali fecero fuoco addosso a questi negozianti; cinque di essi sarebbero stati spogliati, depredati del denaro che ritenevano e feriti, acconciando malamente gli altri che eransi dati alla fuga.

Tale aggressione in vicinanza di un aggregato di case, ed in un'ora in cui i campagnoli si avviano al lavoro, ha posto in grave apprensione tutti quegli abitanti, e massime i negozianti in vino ed in bestiami che alla stazione suddetta affluiscono; e poi perchè da gran tempo non erano più assuefatti a tanta audacia di malfattori; anzi debbo dire che nella provincia d'Alessandria la pubblica sicurezza in passato fu mantenuta in buono stato.

Ora mi rincresce di dover intrattenere la Camera su questo argomento; ma dal momento in cui la stampa se n'è occupata, mi pare ragionevole e giusto che quelle popolazioni abbiano a conoscere quali siano le disposizioni date dal Governo del Re per ottenere che la pubblica sicurezza sia prontamente ristabilita.

Io non intendo qui di fare censura alle autorità governative e locali, perchè sono persuaso che queste siano al pari di me commosse da tale gravissimo fatto. Per esprimere la mia opinione, credo che quelli che hanno commesso questa aggressione non siano assassini, o malandrini nello stretto senso della parola, perchè la sola circostanza che gli aggressori erano mascherati, come mi viene riferito, indica che avevano timore di essere riconosciuti dagli aggrediti. Per me adunque qui non si tratta di assassini; è un fatto speciale questo; e spero che l'autorità, in seguito agli ordini che avrà dato, riuscirà a mettersi sulle loro tracce, per assicurarli tutti presto nelle mani della giustizia.

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 GIUGNO 1876

Sventuratamente vi sono in quella provincia alcuni oziosi e vagabondi i quali vivono alle spalle altrui; e, se l'autorità di pubblica sicurezza continuerà a procedere energicamente d'accordo con quella giudiziaria, in breve tempo noi avremo restaurata la pubblica sicurezza in quei luoghi.

Dai giornali rilevo che furono già fatti degli arresti, anzi gentilmente il ministro dell'interno mi diede ieri comunicazione di un telegramma dell'autorità preposta alla pubblica sicurezza di quel circondario, col quale si partecipa che alcuni di questi indiziati per oziosità e vagabondaggio, e che naturalmente si ritengono complici di questa aggressione, sono già in potere della giustizia.

Io sono quindi persuaso che l'autorità non ha mancato di fare il suo dovere.

Ad ogni modo attendo dall'onorevole ministro che mi dica se ha ricevuto altri particolari, poichè quelle popolazioni, come dissi, sono oggidì in grande apprensione, massime il ceto dei negozianti, che sono soliti di accedere ai mercati di Asti e di Alessandria, se ne asterrebbero naturalmente, ove possano temere che corrono pericolo di essere nuovamente aggrediti.

Ripeto che sono persuaso che l'autorità avrà già fatto tutto quello che era dover suo di fare, e sarò lieto se l'onorevole ministro vorrà comunicarmi se, dopo le notizie di ieri, ne ha ricevute altre.

MINISTRO PER L'INTERNO. Convien anzitutto ristabilire la verità del fatto, poichè se il fatto avesse le proporzioni e i caratteri indicati dall'onorevole Ercole sarebbe realmente di una grandissima gravità.

L'onorevole Ercole ha paragonato questo fatto, ed il turbamento della pubblica sicurezza, ai tempi di Mayno della Spineta, il quale, come la Camera forse saprà, era un terribile malfattore; invece non si tratta d'altro che di una grassazione, di una di quelle grassazioni che accadono di sovente.

È vero che il 31 maggio taluni negozianti d'Oviglio, diretti al mercato d'Asti furono aggrediti da 15 grassatori, i quali non erano armati come di solito lo sono i briganti, ma erano armati di pistole e di bastoni. Questo prova che quei malfattori non sono realmente paragonabili a quel famoso assassino ricordato dall'onorevole Ercole.

Appena l'autorità fu avvertita del fatto, fu sollecita, non solo ad informarne il Governo, ma altresì a spedire immediatamente sul luogo tutta la forza disponibile di Alessandria guidata dal maggiore dei carabinieri.

Fino a questo momento la giustizia non ha potuto impadronirsi dei malfattori, ma furono arrestati cinque individui sui quali si hanno dei gravi sospetti.

Io sono certo, e posso assicurarne la Camera, che

tutte le autorità della provincia di Alessandria garriggiano di zelo per assicurare nel più breve tempo possibile nelle mani della giustizia quei 15 grassatori; ed assicuro egualmente l'onorevole Ercole e la Camera che l'allarme suscitato dai giornali non esiste punto nella provincia di Alessandria, poichè in realtà il fatto si limita a 15 individui i quali, avendo saputo che alcuni negozianti si recavano alla fiera e portavano con loro del denaro, pensarono di aggredirli e di derubarli, come infatti li derubarono di circa 4 mila lire.

Certamente è da deplorare il fatto, ma esso non è tale da commuovere l'opinione pubblica. La Camera e l'onorevole Ercole possono essere certi, che le autorità politiche, le militari, e le giudiziarie di quella provincia faranno tutto quello che sarà possibile per assicurare nel più breve tempo nelle mani della giustizia i 15 malfattori.

ERCOLE. Io ringrazio l'onorevole ministro per l'interno delle notizie che ha voluto dare alla Camera intorno a questa audace aggressione; mi permetterà però che gli dica non avere io esagerato nulla, ho narrato il fatto, come mi è stato riferito da persone autorevoli ed in modo concorde, cioè che la mattina del 31 maggio, mentre i campagnuoli andavano al lavoro, nove negozianti d'Oviglio, di quelli che settimanalmente vanno al mercato in Asti e fanno capo a Felizzano per prendervi il convoglio, erano stati aggrediti da quindici malfattori, i quali, come ho detto poc'anzi, non debbono essere malandrini nel vero senso della parola, perchè erano mascherati.

Quanto poi alle autorità, io ho dichiarato che non intendeva di accusarle; anzi ho notato la circostanza che avevano già agito e fatto procedere a qualche arresto.

Io vorrei pregare solamente l'onorevole ministro dell'interno, giacchè l'occasione si presenta, di volersi mettere d'accordo col suo collega il ministro della guerra, per vedere se non sia il caso di stabilire anche in Oviglio una stazione di reali carabinieri; perchè l'onorevole ministro dell'interno deve sapere che la stazione dei carabinieri di Felizzano ha già da provvedere alla sicurezza di quel vastissimo mandamento che ha una popolazione di 18,000 abitanti alla sinistra del Tanaro. Dovendo ancora provvedere alla sicurezza delle popolazioni sulla destra del detto fiume, e segnatamente del mandamento di Oviglio, questi poveri carabinieri, che non sono che sei, dovrebbero fare dei miracoli.

Quindi io credo che questo malaugurato fatto dovrebbe somministrare argomento al ministro dell'interno per ottenere dal suo collega della guerra una stazione in Oviglio, cosa che è reclamata da

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 GIUGNO 1876

quella popolazione. Se ci fosse stata una stazione in Oviglio, forse questo fatto non sarebbe succeduto, perchè è bene che sappia l'onorevole ministro dell'interno, come avrà potuto rilevare da una corrispondenza, che mi sembra esatta, pubblicata ieri sera nel *Diritto*, la quale concorda colle notizie da me ricevute, che l'autorità di Alessandria probabilmente per qualche ragione imprevedibile non fu informata per tempo del fatto medesimo, per cui si trovò essa nella impossibilità di spedire prontamente sul luogo la forza, perchè non si avrà avuto la coincidenza colla partenza del convoglio.

È altresì evidente che, se si avesse avuto in Oviglio forza disponibile, appena saputo il fatto la medesima si sarebbe messa sulle tracce, ed avrebbe sicuramente fermati questi aggressori.

Non ho altro da aggiungere. Sono lietissimo delle spiegazioni date, e sono sicuro che le autorità procederanno energicamente, e non andrà molto tempo che questi malfattori cadranno nelle mani della giustizia, perchè l'essere stati essi mascherati indica che conoscevano gli aggrediti e che probabilmente la loro residenza non è molto lontana dal luogo dell'aggressione.

MINISTRO PER L'INTERNO. Assicuro l'onorevole Ercole che le autorità di Alessandria furono informate sollecitamente del fatto; n'è prova il telegramma pervenuto al Ministero dell'interno dal prefetto di Alessandria, col quale assicuravasi il Governo che gli agenti di pubblica sicurezza ed i carabinieri si erano messi subito in movimento per ricercare ed inseguire i grassatori.

In quanto poi alla raccomandazione che fa l'onorevole Ercole di ristabilire la stazione dei carabinieri in Oviglio...

ERCOLE. Di stabilire, non ristabilire.

MINISTRO PER L'INTERNO. Ah, ne vuole una nuova! Ebbene debbo fargli osservare che, essendo stata ridotta la somma stanziata in bilancio per l'arma dei carabinieri, non solamente il Governo non è in condizione di mettere delle nuove stazioni, ma ha dovuto sopprimerne, fra cui alcuna di molta importanza. Appena io ho avuto l'onore di assumere il portafoglio del Ministero dell'interno, esaminata la condizione della sicurezza pubblica, mi sono creduto nel dovere di sospendere la disposizione che riguardava la soppressione di talune stazioni di carabinieri.

Questa è anzi una questione che la Camera dovrà esaminare; e, se io rimarrò a questo posto, a novembre, quando discuteremo il bilancio di prima previsione del 1877, mi riservo di fare delle proposte; poichè riconosco che il servizio dell'arma dei carabinieri è importantissimo, almeno fino a

quando le condizioni della pubblica sicurezza non siano ristabilite in tutte le provincie del regno. Penso anzi che converrà forse far ritornare questa arma alle condizioni in cui era prima del 1860 in Piemonte, perchè meglio risponda allo scopo pel quale è stata istituita.

Ma questa, come vede la Camera, è una grossa questione che vuol essere esaminata con calma ed in relazione al bilancio. Per ora, è difficile con le somme stanziare, aumentare le stazioni dei reali carabinieri, come vorrebbe l'onorevole Ercole. Ad ogni modo lo assicuro che esaminerò, con tutta l'attenzione che merita, la sua proposta; e se non potrà avere una soluzione immediatamente soddisfacente, egli non deve attribuirlo a difetto di volontà nel Governo, ma all'impossibilità nella quale si trova, dovendosi contenere nei limiti dei fondi stanziati in bilancio.

PRESENTAZIONE DI RELAZIONI.

PRESIDENTE. L'onorevole Gandolfi è invitato di recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

GANDOLFI, questore. Ho l'onore di presentare la relazione sul bilancio delle spese interne della Camera per l'anno 1876. (V. *Stampato*; n° 36, allegato n° XI.)

RANCO, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge relativa alla sistemazione del Tevere. (V. *Stampato*, numero 53 bis-A.)

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

INTERPELLANZA DEL DEPUTATO BERTANI A. AL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interpellanza dell'onorevole Agostino Bertani al ministro degli affari esteri per alcune irregolarità che si verificerebbero al Consolato di Nuova-York.

Essa è così concepita :

« Il deputato Agostino Bertani chiede di interpellare l'onorevole ministro degli affari esteri intorno alcune gravi irregolarità nelle funzioni consolari che si verificano presso alcuni Consolati all'estero e principalmente al Consolato generale di Nuova-York. »

Do la parola all'onorevole Bertani per svolgere la sua interpellanza.

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 GIUGNO 1876

BERTANI AGOSTINO. (*Movimenti di attenzione*) Prendendo una seconda volta la parola, quasi pubblico accusatore di un funzionario dello Stato e del Governo che ne è responsabile, io debbo esporre alla Camera i gravi motivi che mi vi hanno determinato.

Essi sono: le denegazioni dell'onorevole Visconti-Venosta quando era ministro degli affari esteri, contrapposte ai fatti da me annunciati.

L'insistenza della stampa e specialmente dell'americana che, ripetendo le accuse, m'impone di presentare le prove.

Finalmente la condotta del ministro scaduto e dell'attuale ministro degli affari esteri in questo spiacevole argomento.

E debbo dichiarare che, allorché il 17 giugno 1875 feci questa stessa interpellanza all'onorevole ministro Visconti-Venosta, allora, come adesso, io non vi fui indotto da prevenzioni o influenze di persone interessate in questo argomento, ma unicamente da vivissimi reclami della stampa di Nuova-York, partecipatimi come a deputato che volesse prendersi a cuore i lamenti di quei nostri emigrati, lamenti pervenutimi per cura di persone a me completamente sconosciute, ma che, per le diligenti informazioni che ho assunte, mi parvero degne di ogni considerazione e di fede.

E l'onorevole Visconti-Venosta, apprezzando il riserbo con cui io aveva esposto quei fatti il 17 giugno 1875 e chiesti gli schiarimenti, mi promise di esaminarli per rispondermi nella più prossima occasione.

Il 24 novembre 1875, discutendosi il bilancio di prima previsione del Ministero degli affari esteri, l'onorevole Pissavini, mosso dagli stessi sentimenti che avevano determinato me, d'imparzialità e giustizia, essendo io assente da Roma, volle richiamare l'onorevole ministro al mantenimento della sua promessa.

Fu allora che quello stesso ministro che aveva constatata la riservatezza della mia censura più dubitativa e interrogativa, che affermativa, sicché, a suo dire, io non aveva eccitato alcuna prevenzione a carico del console di Nuova-York, si fece ad un tratto e ad oltranza suo difensore, negando la verità e attendibilità dei fatti da me esposti.

Le parti furono allora stranamente invertite, poiché questo si fece palese: che il deputato allora di opposizione aveva saputo meritarsi l'encomio, per il suo contegno riserbato, dal ministro di parte moderata; e questo ministro moderatissimo si fece passionato contraddittore dei fatti da me esposti, e con elogi incauti e dichiarazioni di benemerenzza

verso quel console, me condannò come audace e malinformato accusatore senza prove.

Fin d'allora, o signori, io ho sentito fortissimo il debito di riprendere la parola su questo disgustoso argomento; ed ora ne userò senza impaccio alcuno di personalità, per diritto di difesa, libero da ogni riguardo, poiché il ministro scaduto ha coperto colla sua autorevole parola e coi suoi elogi quel console, e l'onorevole ministro attuale degli esteri lo ritornò alla sua sede.

Ora non più io, ma la Camera, se vorrà in oggi vedere addentro in questo imbroglio, deciderà fra i due contendenti.

E quegli onorevoli colleghi di questa parte, amici miei politici, i quali per animo delicato e generoso tentarono di persuadermi che io fossi in errore circa l'apprezzamento dei fatti da me esposti, mi perdonino se io... (*Conversazioni a destra*)

PRESIDENTE. Facciano silenzio.

BERTANI A... mi perdonino se io, rimanendo fermo nelle mie convinzioni ed obbligato da precedenti che me lo impongono, debbo tutto dire circa un agente governativo che, come loro concittadino ed amico loro personale, per delicatissimi riguardi e diversamente di me persuasi, desideravano difendere.

Ma non fu soltanto la contraddizione dell'onorevole Visconti-Venosta che mi obbligò a parlare, ma sono le sollecitazioni, le proteste che mi vennero da Nuova-York, furono testimonianze irrefutabili che mi recarono persone espressamente da me invitate a venire dall'America in Italia per fornirmi le prove delle asserzioni che io, sulla loro fede, aveva esposto a questa Camera. (*Bene! a sinistra*)

E vi fu ancora la strapotenza di quel quarto potere, che in America può dirsi il primo, la potenza della stampa, che mi intinse di provare ciò che io aveva asserito dinanzi a quest'onorevole Consesso.

Il *New York Times*, uno dei giornali più diffusi colà, nel suo numero del 15 aprile 1876 in un articolo intitolato *Rings in Italy*, che appunto significa anello o circolo di corruzione in Italia, mettendo a raffronto le gravi accuse che si fanno all'amministrazione degli Stati Uniti, cita con istile assai pungente altrettante accuse fatte all'Italia, accuse che io non leggerò, e conchiude la parte che ci riguarda con queste roventi parole:

« Per non parlare delle serie accuse fatte nel Brasile, qui, nella nostra città di Nuova-York, vi sono Italiani i quali non si peritano di denunziare il loro console generale come uno di quegli anelli, se pure non è il centro di tutta l'immensa catena di anelli. Accuse di estorsioni in danno degli emigrati italiani sono state fatte contro di lui dai suoi con-

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 GIUGNO 1876

nazionali residenti in questa città e portate al Parlamento stesso in Roma.

« Nell'ultima Sessione di quest'anno scorso un deputato ebbe il coraggio di alzarsi e domandare se si fossero prese informazioni intorno a quelle accuse.

« È brutta cosa condannare uno senza chiare prove di colpa; ma intanto se tu domandi ad un Italiano che cosa ne verrà da ciò, se vi sarà assoluzione o condanna, tu ti senti invariabilmente rispondere con quella significante espressione, *camorra!* »

Signori, sotto il peso di queste parole nessuno di voi avrebbe taciuto, e se io tacqui finora si fu per quella sicurezza, per quella pazienza che serba chi sa d'aver ragione (Benissimo! *a sinistra*); nè oggi cambierei linguaggio perchè al posto dell'onorevole Visconti-Venosta siede l'onorevole Melegari, due gentiluomini inappuntabili al pari per me nell'intenzione di conoscere la verità e di bandirla, e nel rigoroso zelo per difendere la dignità nazionale all'estero.

E senza più, imparziale, ma severo entro nel merito della questione.

Nella mia interrogazione del 17 giugno 1875, io accennai a due fatti addebitati al nostro console di Nuova-York: l'uno era quello di lucrare esorbitantemente sulla trasmissione dei vaglia postali, calcolando, oltre ad altri incerti, il dollaro a sole 5 lire. L'altro era quello che, citando egli una *superiore disposizione* d'ignota esistenza, alterò di propria autorità il disposto dell'articolo 72 della tariffa per la tassa dei passaporti presso i Consolati, sopprimendo la tassa di lire 1 pei meno agiati e facendo pagare a tutti indistintamente lire 10.

Ma a combattere questi miei appunti enunciati con ogni riserbo, l'onorevole Visconti-Venosta, rispondendo all'onorevole Pissavini, ripeté gli errori, le scuse, le confusioni, che mi hanno obbligato a questa replica, dichiarando egli col solito stile protettore ministeriale, antiquato un po' troppo e troppo abusato, che allorquando io lo interrogai or fa un anno, come nel novembre dell'anno scaduto egli aveva piena fiducia nell'onestà e nello zelo di quel distinto funzionario; e conchiuse che il primo fatto da me esposto era inesatto: locchè in istile parlarmentare vuol dire: non è vero.

Duolmi che l'onorevole Visconti-Venosta, da me avvisato lunedì scorso che avrei mossa quest'interpellanza, non si trovi presente alla Camera, ma la verità è una sola; ed io ho fede che l'onorevole Visconti-Venosta, conosciuta la verità, la bandirà con altrettanto zelo, come, insciente di essa, scusò il funzionario censurato da me.

L'onorevole Visconti-Venosta, dietro dati, disse egli, procuratisi nel Ministero, poteva asserire, che il dollaro, calcolato dal console di Nuova-York a lire 5, poteva bensì valutarsi qualche centesimo di più, ma per tratte superiori a lire 1000 pagabili su Parigi, non già per somme piccole, pagabili in diverse e piccole località d'Italia, essendo il cambio coll'Italia meno favorevole che con Parigi; e conchiuse che il tasso reale delle tratte per somme minori di 1000 lire, può ritenersi di lire 5 e non più per ogni dollaro, e che la differenza del cambio fra Parigi e l'Italia deve regolarmente fissarsi all'1 1/2 per cento.

Aggiunse poi che il console, non facendo pagare nulla per le spese di posta ed altre, dava in fin dei conti al dollaro un valore di lire 5 12. Era già una concessione! Infine ripeteva la povera ragione dicendo: e perchè quei nostri connazionali, se credono di trovare miglior cambio presso un'altra Banca non vanno ad essa?

A questa sconcertante osservazione io potrei opporre un'altra domanda. E chi autorizzava il nostro console, incaricato di vigilare a tutela degli interessi dei nostri connazionali, di estorcere da loro maggior somma che non dovessero pagare, quando essi, con rispetto e fiducia, si abbandonavano alla protezione ed alla lealtà della bandiera tricolore, che sventolava sul nostro Consolato?

Alle altre obiezioni mi è troppo facile rispondere. E l'onorevole Visconti-Venosta che ha rifatti più tardi i conti con la penna alla mano e colla cooperazione di persona competente, deve avere a quest'ora riconosciuta la verità di queste mie asserzioni.

Ho qui, o signori, un certificato in piena regola da cui risulta: che la posta di Nuova-York rilascia dei vaglia sulla Svizzera per le somme da uno a 50 dollari, vale a dire da 5 a 250 lire; calcolando il dollaro a 5 15.

Ho qui, o signori, un numero dell'*Eco d'Italia* di Nuova-York, mediante il quale il console avverte i connazionali, che avendo potuto stabilire un cambio fisso eccezionalmente favorevole per la trasmissione mensile dei fondi dei vaglia in Italia coi signori Fabbri, Chauncey e Comp., cambio che io ho ragione di credere che fosse a 5 17 per dollaro, non esigerà più per l'avanti la sua provvigione del 1 1/2 per cento, esatta fino allora; ma si accontenterà del solo cambio del dollaro oro, in lire 5 metalliche.

Ho qui, signori, il *Financial Review* di Nuova-York che mi addita come il cambio medio per tratte a due mesi su Parigi giunse fino a 5 20 per dollaro dal 1867 al 1875; e si noti che, rimettendo in Italia le tratte su Parigi, queste si possono sempre negoziare per lo meno alla pari.

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 GIUGNO 1876

Annunciati questi irrefutabili fatti, è troppo chiaro qual larghissimo guadagno facesse sulla trasmissione dei vaglia il console di Nuova-York, perchè io vi spenda altre parole.

Quanto all'imbarazzo delle piccole tratte, signori, non ci si venga a ripetere la solita fiaba. Il console riunisce mensilmente quelle piccole somme, e da abile speculatore come egli è, non le tiene certamente chiuse nel suo cassetto, ma riunitele alla fine del mese compera una tratta sola per l'Italia dalla ditta bancaria da lui preferita; questa tratta viene inviata alla direzione centrale delle poste in Italia colla nota delle diverse destinazioni delle piccole somme pei diversi luoghi, e la direzione centrale delle poste d'Italia non fa altro che ordinare ai vari uffici locali i pagamenti dei vaglia assegnati a Nuova-York.

E se si ammette quanto ha stampato il suddetto console a Nuova-York, che egli su per giù trasmetta da 100 a 120 mila lire mensili, con questa bella somma, signori, voi lo sapete, che dai banchieri si possono ottenere delle grandi facilitazioni.

Sta il fatto infine che quel console, negli ultimi anni, ridusse poco a poco e poi scppresse ogni provvigione del 2 per cento in media che egli esigeva dai mittenti.

Ed io vi domando: come avrebbe egli mai potuto farsi martire finanziario e volontario se non avesse potuto rivalersi sull'aggio, sin troppo grande per qualsiasi elastica coscienza?

Ma anche colla soppressione di ogni tassa, concessa dopo tanti reclami, l'utile per quel console è rilevante, e non corrisponde per certo all'importanza del servizio che presta per i vaglia, pel quale ufficio ha locale ed impiegati pagati dal Governo.

Stabilito il cambio del dollaro a lire 5 17, ed ammesso anche il cambio pari a quello della posta di Nuova-York di lire 5 15, sta sempre la differenza di 15 centesimi per ogni dollaro, cioè del 3 per cento.

Or bene, la tassa che il console paga alla posta italiana è di lire una per ogni cinquanta lire che trasmette, ossia il 2 per cento; rimane dunque per lui l'uno per cento netto, che su una somma di un milione e mezzo, poco su poco giù, fa nientemeno che la bella somma di 15,000 lire in oro, senza calcolare le 7500 lire che egli percepisce per il suo mezzo per cento di provvigione, che gli spetta di diritto sul 2 per cento netto da lui pagato alla posta italiana.

Non conto inoltre l'interesse del danaro giacente, le senserie ed altri vantaggi provenienti da un giro di danaro così considerevole. A me basta d'altronde il provare che il guadagno oltrepassa il diritto e la

discrezione, e poco monta se quell'indebito lucro ascenda ad una somma maggiore o minore.

Signori! l'aritmetica non ha partiti, nè c'entra in questioni personali. Due e due fanno quattro tanto per l'onorevole Visconti-Venosta, quanto per l'onorevole Melegari e pel direttore dei Consolati, che da tempo doveva conoscere questi ed altri abusi.

Due e due fanno quattro tanto a destra, come a sinistra: in America come in Italia e per tutti coloro che amano le cifre chiare e i pubblici funzionari inappuntabili. (Benissimo! a sinistra)

La seconda mia censura riguardava l'alterazione della tariffa dei passaporti. Sta in fatto, come di già accennai, che l'articolo 72 di quella tariffa stabilisce 10 lire di tassa per gli agiati; una lira per i meno agiati, e gratis per i nullatenenti. Il console di Nuova-York al 1° dicembre 1867 avvisò con un atto pienamente consolare che da quel dì innanzi, per disposizione superiore, tutti i passaporti sarebbero tassati lire 10; ed a chi reclamava di volere applicato appunto l'articolo 72, rispondeva: allora metterò sul vostro passaporto *pezzente*.

L'onorevole Visconti-Venosta, da me interrogato se quella superiore disposizione esistesse davvero; non mi rispose, ma abilmente girò la questione e disse che c'è una certa libertà di apprezzazione pei consoli per giudicare chi dei connazionali possa pagare le lire 10 e chi no, e che taluni impotenti a pagarle in Italia potevano benissimo pagarle in America. Strano arbitraggio che manca di niente meno che del dato della spesa, in tutto assai maggiore in America che in Italia! Più strana e vaga interpretazione di quella frase imperativa, per superiore disposizione, che era tutta invenzione di quel console che l'ha firmata e vi ha apposto i rispettivi bolli consolari e l'espose come atto ufficiale nel Consolato.

L'originale di questo atto l'ha veduto pochi giorni sono l'onorevole Melegari, ed io ne possiedo una copia autenticata.

Come possa definirsi tale condotta io non dirò, ma lascio alla Camera di giudicarla. (Benissimo! a sinistra)

Io non raccoglierò altre censure sparse da mesi e mesi sui giornali degli Stati Uniti circa la condotta di quel console rispetto alla tratta dei fanciulli; ma questo debbo constatare che la sua buona fama colà è compromessa, e vi è compromesso il rispetto dovuto al Governo; epperò un provvedimento riparatore è indeclinabile.

Ma un'altra domanda ho da fare, altrettanto indeclinabile, o signori, come lo è la risposta che attendo dall'onorevole ministro degli esteri, riguardo

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 GIUGNO 1876

ad altre gravi irregolarità che si verificano anche presso altri consoli, ma specialmente presso il console di Nuova-York

E la domanda è questa:

I nostri consoli di carriera sono essi solamente rappresentanti del Governo per le attribuzioni loro assegnate, o possono farsi anche agenti commerciali? Se sono pagati, e lo sono bastantemente, io credo che secondo la legge non possano occuparsi in nessuna maniera di affari commerciali, poichè essendo essi rappresentanti del Governo, implicherebbero, fosse pur indirettamente, una responsabilità del Governo stesso.

E se i consoli di carriera ben pagati non possono e non devono attendere ad affari commerciali, come mai il nostro console a Nuova-York, che è largamente pagato, ha fatto l'agente commerciale e fece proprio il mercante di tabacchi colla nostra Regia per tanti anni? Come mai fu per sì lungo tempo tollerato che quel console lasciasse di tanto in tanto la sua residenza, e venisse in Italia colla sua cassetta di campioni di tabacchi da offrirsi alla Regia? E che tabacchi! Aveva forse il Governo dei taciti accordi col suo socio, la Regia? O il Governo e la direzione generale dei Consolati furono ciechi, sordi, muti, narcotizzati dal tabacco per tanti anni? (*Si ride*)

Eppure nel bilancio che ogni anno presenta quella pudibonda Regia (*Nuova ilarità*) ci sarebbe modo di scoprire la verità, con tanta prudenza custodita da quell'amministrazione. E il modo lo dirò io all'onorevole ministro delle finanze. Vegga egli le partite registrate sotto il titolo di *compre in economie* (*Bene! a sinistra*), ed interroghi, esamini, si faccia chiarire quelle partite; e se la Regia potesse dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità (*Si ride*), l'onorevole ministro per le finanze troverebbe la prova di quanto asserisco.

E così operando il console di Nuova-York colla Regia, che è socio del Governo, non poteva egli forse comprometterne la responsabilità? E perchè, se era permesso di far tanto al console nostro a Nuova-York, non sarà parimente permesso di fare altrettanto a tutti i consoli che risiedono nei luoghi d'onde facciamo le nostre importazioni? E perchè, se è rigorosamente vietato ai funzionari dell'interno di fare qualunque operazione commerciale, sarà permesso di farne ai funzionari all'estero? Perchè tanto e sì lungo silenzio, perchè tanto e sì lungo privilegio per quel console? Quali sono i suoi meriti antecedenti, quali sono le opere sue prestanti di patriottismo per meritarsi tanta benevolenza e tanta indulgenza?

E qui vengo all'onorevole ministro per gli affari

esteri. Perchè egli, dopo tanti errori di quel console, dopo tanti reclami della stampa italiana ed americana, dopo l'esposizione di quegli errori fatta innanzi la Camera, dopo essere stata compromessa la responsabilità di un deputato, non ha fatta neppure un'inchiesta? Perchè vi accontentaste, onorevole ministro, delle notizie rivelatevi dai vostri funzionari, imputabili anche essi della stessa trascuranza, e non teneste conto della verità constatata, e, quasi in isfregio della pubblica opinione e delle mie parole, manteneste quel console al suo posto, in quella stessa città, da dove partirono e dove tuttora si ripetono le più aspre censure a suo riguardo? Perchè volle l'onorevole ministro per gli affari esteri mostrarsi più tenero degli interessi di un privato, anzichè di quelli di una intera colonia? Quale prestigio avrà il Governo a Nuova-York dopo i fatti da me denunziati, quale attendibilità la parola di un deputato sfidato a fornire le prove che egli depose a conforto di questa nuova requisitoria?

Ah! lo so presso a poco cosa vorrà rispondermi l'onorevole ministro degli esteri! Egli vorrà dirmi, in gergo ministeriale, che io chiamai antiquato, che egli non vuole cedere a pressioni, che bisogna lasciargli libertà di azione. Egli dirà che, se si esaudissero tutti i reclami contro i consoli, e questi venissero traslocati ogni qual volta ciò gli si chiede, i reclamanti diventerebbero alla loro volta più autorevoli, sostituendosi ai consoli stessi.

Onorevole ministro degli esteri, voi siete a quel posto appunto perchè i vostri antecessori nel Ministero sfidarono o non curarono per troppo lungo tempo la pubblica opinione. (*Bene! a sinistra*)

Ma essi avevano almeno sedici anni di potere dietro di loro, e un sistema di Governo che, se fu condannato, era però potente.

Ma voi, mutate le condizioni, guardatevi attorno e ditemi se vi sentireste sicuri di durare al potere 16 mesi (*Ilarità*), reggendovi anche per sì breve tempo in urto alla pubblica opinione? E se doveste durare anche meno di 16 mesi, sia pure, ma ispirati da quel pubblico sentimento che vi ha posto su quegli scanni, o signori ministri, lasciate almeno una traccia solenne del vostro passaggio colle riparazioni dovute ai reclami della pubblica opinione. (*Bravo! a sinistra*)

Io attendo pertanto dall'onorevole ministro degli esteri tale franca risposta a questa mia rimostranza, che valga a confortarmi nella fiducia che, se taluno audace funzionario può vantarsi di avere le braccia lunghe protettrici presso il Governo, le braccia della giustizia e della dignità della rappresentanza italiana all'estero siano assai più estese e robuste per raggiungere e punire qualunque osi di recarvi

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 GIUGNO 1876

oltraggio ; ed al mio Governo mi appello. (Bravo ! Bene ! a sinistra)

MELEGARI, *ministro per gli affari esteri. (Segni di attenzione)* L'interpellanza che mi ha diretta l'onorevole Bertani costituisce un vero atto d'accusa contro uno dei nostri consoli all'estero, contro il console di Nuova-York ; contiene altresì un'imputazione di negligenza, diretta contro il mio predecessore.

Io non posso quindi pronunziarmi immediatamente sull'atto di accusa che concerne quel nostro console ; non lo potrei fare acconciamente se non dopo di avere ordinata, come l'interpellante mi esorta a fare, un'inchiesta seria. Non intendo con ciò dire che le ricerche fatte precedentemente dal Ministero degli esteri fossero fatte leggermente ; ma si tratta di ordinare delle indagini adeguate alla gravità degli appunti che l'onorevole interpellante ha rivolti quest'oggi e contro il Ministero e contro il funzionario accusato.

Devo semplicemente aggiungere che, se il signor De Luca (poichè tale è il nome dell'accusato) ha dei nemici molti a Nuova-York, egli vi ha altresì degli amici assai, e che la colonia è molto divisa tra coloro che lo sostengono e coloro che lo combattono. (*Movimenti a sinistra*) Ragione questa di più perchè le investigazioni vengano fatte con la maggiore diligenza, e siano affidate ad un funzionario di ordine elevato e di carattere indipendente, il quale possa dare al Ministero tutti i ragguagli necessari per formare un imparziale giudizio.

Saranno, bene inteso, sempre riservate le attribuzioni del potere giudiziario, giacchè le accuse dell'onorevole Bertani renderebbero persino responsabile il regio console di Nuova-York di veri reati, di atti cioè di prevaricazione, e di concussione, dei quali possono conoscere soltanto i tribunali.

Non pertanto, siccome l'amministrazione è competente per pronunziarsi in via disciplinare sugli atti riprovevoli, quantunque non delittuosi, dei funzionari che da lui dipendono, così il Ministero, fatta l'inchiesta, potrà procedere disciplinarmente contro il console se verranno a scoprirsi cose che possano implicare l'idea di una mancanza grave, come potrà difenderlo, se risulterà che le imputazioni a lui fatte non hanno il fondamento che loro attribuisce l'onorevole interpellante.

DEPRETIS, *presidente del Consiglio e ministro per le finanze.* Non entrerà nella questione che si riferisce al console italiano di Nuova-Yorck. L'onorevole mio collega il ministro per gli affari esteri ha dichiarato che, in seguito alla esposizione di fatti assai gravi presentata dall'onorevole Bertani, egli si propone di ordinare una seria inchiesta, e credo che

l'onorevole Bertani si accontenterà di questa dichiarazione.

Ma nel discorso dell'onorevole Bertani c'è una parentesi diretta al ministro per le finanze, una specie di *monitum*, ed una mezza profezia. (*Si ride*)

La parentesi riguarda, come l'onorevole Bertani vuole chiamarla, la pudibonda Regia ; il *monitum* consiste nel mettere il Ministero sotto una specie di sospetto, *monitum* manifestato naturalmente con forme parlamentari molto corrette, come sa usarle l'onorevole Bertani, ma che allude a certi accordi non conosciuti, e non confessabili tra il Governo e la Regia. Io, in una materia così delicata, pregherei l'onorevole Bertani, se ha qualche fatto, a farlo conoscere. E se non vuole farlo conoscere qui, venga direttamente dal ministro, il quale avrà tutti i difetti del mondo, potrà essere fatto segno a tutte le accuse, ma non mai a quella di essere indulgente verso qualunque atto che possa ferire gl'interessi dello Stato o compromettere la dignità del Governo. (*Bravo ! Bene !*)

Riguardo poi a quella profezia velata colla quale egli ci ha fatto sentire che, se non ascoltiamo i suggerimenti suoi...

BERTANI AGOSTINO. Della pubblica opinione.

PRESIDENTE. Interpretata da lei. (*Viva l'arità*)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Se non ascoltiamo il suggerimento dell'onorevole Bertani, fattosi interprete della pubblica opinione, invece di durare 16 anni, come durarono i nostri predecessori, non dureremo 16 mesi ; io mi permetterò di osservare una cosa all'onorevole Bertani. Se cadessimo oggi, noi potremmo chiamarci il Governo delle 60 minestre, come ce n'è stato uno, che fu dagli spiritosi ed arguti Toscani battezzato con questo nome. Ma era nei momenti di una rivoluzione.

Siamo però al Governo da soli due mesi, onorevole Bertani ; e se egli pretende che in due mesi si debbano correggere tutti gli errori che egli scopre in una amministrazione che ha durato 16 anni, onorevole Bertani, se egli vuole che in due mesi si facciano tutte le riforme, se egli ha questa modesta pretesa, io dichiaro che non lo posso soddisfare e lo invito ad unirsi a chi la pensa come lui, e a condannarmi addirittura con un voto di biasimo : faremo anche noi la fine del Governo delle 60 minestre. (*ilarità*)

BERTANI AGOSTINO. Prendo atto anzitutto della promessa formale che mi ha fatto l'onorevole ministro degli affari esteri di aprire una inchiesta, una seria inchiesta, come egli stesso l'ha definita, per appurare la verità di quanto io ho esposto e documentato, pronto a deporre questi stessi documenti

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 GIUGNO 1876

sul banco della Presidenza. E pertanto non presento mozione alcuna.

All'onorevole presidente del Consiglio, ministro delle finanze, debbo rispondere che quanto ho asserito sta, che la prova possiamo trovarla, palparla assieme, o può procurarsela da se stesso, dal momento che gli ho indicata la via, poichè non occorre altro aiuto al suo accorgimento per venire in chiaro della cosa.

Io ho poi domandato, in senso dubitativo, se mai vi fossero accordi fra il Governo e la Regia per poter giustificare in qualche modo la longanimità verso quel console, commerciante colla Regia, socio del Governo nell'affare dei tabacchi; ma ciò non ho asserito perchè non lo so. Se però non c'è ora l'accordo segreto, certamente ci fu, e non è imputabile all'attuale ministro delle finanze.

Quanto poi alla durata presuntiva del Ministero, io non feci profezie, ma diedi avvertimenti. Esso è in vita da due mesi, fu auspicato dalla pubblica opinione con manifestazioni solenni di tutta Italia; è aiutato da tutti i suoi amici con tutte le loro forze; ma se le instabili sorti parlamentari, o qualunque altro avvenimento, dovessero farlo cadere anche fra un mese, io certo me ne dorrei, ma me ne dorrei ancora più se esso non avesse fatto anche in piccola parte ciò che da lui si attendeva.

Io non ho la pretesa strana, onorevole ministro delle finanze e presidente del Consiglio, che in due mesi si possa da chicchessia esaminare, riparare gli errori di una amministrazione di 16 anni; ma vorrei almeno che il Ministero, durato anche sole 10 settimane, cadendo, lasciasse tale traccia di sé nell'amministrazione da venire un'altra volta e ben presto invocato al potere. (*Segni di approvazione a sinistra*)

PRESIDENTE. L'interpellanza dell'onorevole Bertani è esaurita.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE
PER LA ISTITUZIONE DI DEPOSITI FRANCHI NELLE
PRINCIPALI PIAZZE MARITTIME DEL REGNO.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il proseguimento della discussione del progetto di legge per la istituzione dei depositi franchi.

La parola spetta all'onorevole Spantigati.

SPANTIGATI. Io non intendo di fare un discorso sopra la legge presente, ma intendo di pigliare occasione dalla medesima per indirizzare all'onorevole ministro delle finanze, perchè ne faccia all'uopo girata al suo collega dell'agricoltura e commercio,

una raccomandazione la quale riguarda gli interessi del porto di Genova, di questo porto che oggi è in questione insieme agli altri del regno, ma il quale rivendica molta parte dell'importanza che ha la legge presente, anche in riguardo al mio amico Negrotto che ne ha pigliata la gagliarda iniziativa.

Io voglio adunque raccomandare al Governo che studi una questione la quale potrebbe, a mio avviso, significare la vera *affrancazione* del porto di Genova.

La relazione della nostra Commissione intorno alla legge presente ci ha rappresentate le condizioni difficili e scadenti del nostro principale porto. E molte in verità sono, di questo doloroso fatto, le cagioni. Ma, o signori, vi ha pure un fatto che pesa sopra i destini di questo nostro porto, e che non vuole essere dimenticato.

Sono molti anni che il Parlamento ha votato la legge la quale abolì il monopolio dei facchini costituiti in corporazione nel porto di Genova; ora quella legge è scritta, ma non ebbe mai la sua schietta esecuzione.

Oggi nel porto di Genova il monopolio esiste; se abolito in diritto, di fatto regna ancora; ed è monopolio il quale grava oltremodo le condizioni del commercio in quel porto.

Non credo di accennare cosa nascosta all'onorevole presidente del Consiglio, e credo pur conveniente di mettere sott'occhi alla Camera che cotesto è uno dei più gravi impedimenti all'incremento di quel nostro primo imperio commerciale.

Mi permetto, per conseguenza, di fare raccomandazione all'onorevole presidente del Consiglio, perchè, di conserva col suo collega, voglia studiare questa grave questione. Là, ripeto, è grande parte di quella che si può chiamare l'affrancazione del porto di Genova.

Un'altra raccomandazione io voglio fare, intorno a questa questione che ora si discute, all'onorevole presidente del Consiglio, ed è questa, che voglia egli vedere se per avventura non c'è qualche cosa da correggere ancora nella legislazione relativa ai nostri magazzini generali.

Il progetto presente limita l'istituzione dei punti franchi alle città marittime: nè io voglio disputare qui per l'ampliamento del concetto della legge, o quella più larga proposta che era già nel progetto della Commissione; ma certo vi è anche qualche cosa da fare per i grandi emporii commerciali interni. Abbiamo oggi un grande *dock*, un grande magazzino generale allo sbocco del Genisio, a Torino; ed io che auguro non sedici mesi di vita, ma sedici anni al Gabinetto presieduto dal mio amico l'onorevole Depretis, mi permetto pure di preoccuparmi per

l'avvenire di un altro grande emporio, che avremo a Milano, nel giorno, forse oggimai troppo lontano, in cui sarà aperta la strada del Gottardo.

Or bene, mi pare che la vita stentata che vive oggi il *dock* di Torino, la vita difficile e stretta che vivono i magazzini generali anche nelle altre città, meriti la considerazione del Governo, nello intento di esaminare se non si abbiano ad introdurre nella legislazione dei magazzini generali temperamenti i quali rendano cotesta istituzione più efficace e più proficua al nostro commercio.

Sono queste le due raccomandazioni che mi permetto d'indirizzare all'onorevole presidente del Consiglio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, MINISTRO PER LE FINANZE. Io sarò molto breve. Prima di tutto perchè non voglio rubare le parole all'onorevole relatore della Commissione, il quale saprà spigolare, se mai ne fosse rimasta dimenticata qualcuna, le ragioni che ancora restano a difesa di questa legge.

Gli oratori che hanno parlato e dalla destra, e dai centri, e dal banco della Commissione, hanno detto tutto quello che io potevo dire a difesa del progetto, hanno confutate tutte le obiezioni che furono messe in campo dall'unico oratore che ha combattuto la legge.

Perciò io mi limiterò ad indicare i criteri che mi hanno guidato nell'acconsentire alla istituzione dei depositi franchi, e a difendermi da un'accusa che un ministro delle finanze non deve mai lasciar passare inosservata, cioè di avere acconsentito ad un progetto di legge che può compromettere gli interessi dell'erario.

I criteri che mi hanno guidato sono molto semplici.

Prima di tutto io ho sempre creduto che non ci può essere buona finanza che non si fondi sulla buona economia. Il bilancio economico dello Stato è il vero fondamento del bilancio finanziario. Ripeto una formola troppo volgare, ma le massime anche le più volgari, quando sono vere, di volta in volta meritano di essere ricordate e ripetute.

Il commercio marittimo in un paese come il nostro, composto di grandi isole e di una grande penisola, con una sterminata distesa di coste, con tanti porti, con tante gloriose tradizioni marinaresche, con tante preziose qualità nelle numerose nostre popolazioni che stanno sul mare e nei nostri commercianti, il commercio marittimo è uno dei supremi interessi, sui quali deve fermarsi l'attenzione del Governo.

Di che cosa ha bisogno soprattutto il commercio marittimo? Anche questa è una verità da tutti conosciuta. Ha bisogno di libertà, desidera che siano

rimossi gli ostacoli che si oppongono alla sua libera azione.

Ora questi punti franchi non sono altro che uno strumento per agevolare le operazioni del commercio marittimo.

Io mi spiego con un esempio.

Arriva in uno dei nostri grandi porti un bastimento con un carico; ma se questo bastimento non può deporre il suo carico se non dopo molto tempo, se deve pagare delle stallie, delle contro-stallie, se non ha la possibilità di rifare il carico in porto, ed anche di partire in zavorra, ed al più presto, per riprendere un altro carico altrove, il danno che prova è enorme. Applicate il danno su larga scala, il nostro commercio marittimo è gravemente ferito. Ora i depositi franchi non sono che un mezzo di evitare queste perdite.

Poi, non è punto vero, o signori, che questo provvedimento non sia contemplato dalla nostra legislazione. Gli articoli 1 e 93 del nostro regolamento doganale contemplano chiaramente ed espressamente i depositi franchi; e noi con questa legge non facciamo che applicare una disposizione che ha già la sua radice nella nostra legislazione finanziaria.

La legge che stiamo discutendo soddisfa poi ad un vero e reale bisogno.

Io non mi fermerò su questo punto. L'onorevole Maurogònato ieri, con la sua calma parola, e appunto a cagione della sua calma, faconda e persuasiva, ce l'ha dimostrato inconfutabilmente.

Noi con questo progetto di legge provvediamo ad un urgente bisogno. Forse il progetto precedentemente adottato dalla Commissione, e che concedeva i depositi franchi a tutte quante le città, in tutte quante le parti dello Stato, non provvedeva a bisogni urgenti, non a bisogni reali.

Ma limitata la disposizione alle principali città marittime, si può dimostrare, e fu ieri dimostrato in modo irrecusabile, che si provvede ad un vero e reale bisogno.

Però il ministro delle finanze non deve dimenticare che le dogane danno un'entrata importantissima che non possiamo abbandonare, e che, finchè fra le principali risorse del Tesoro avvi la privativa dei tabacchi, ha l'obbligo strettissimo di impedire con tutti i modi legalmente possibili, che questi introiti siano diminuiti.

Accettando dunque il progetto di legge, bisogna premunirsi con tutte le ragionevoli cautele. Io ho sottoscritto il progetto di legge presentato dall'onorevole mio amico Negrotto; aveva quindi un vincolo morale a sostenerlo; ma, dico la verità che, col carico sulle spalle delle finanze, io ci ho pen-

sato sopra molto tempo prima di decidere se il ministro poteva confermare l'adesione data a questo progetto di legge dal deputato.

Le questioni che un uomo risolve teoricamente, nella quiete del suo gabinetto, come semplice deputato, le adesioni date ad una proposta di iniziativa parlamentare pigliano qualche volta un aspetto ben diverso quando devono essere esaminate nel gabinetto di un ministro, e colla responsabilità di mantenere intatti i proventi del Tesoro e all'atto pratico illese le finanze dello Stato.

Ma anco questo esame è riuscito favorevole al progetto di legge, ed io, dopo essermi consultato coi principali funzionari che hanno l'incarico di amministrare il ramo finanziario, a cui questo progetto di legge si riferisce, dopo lunghe e ripetute conferenze, ho dovuto cadere con loro d'accordo che si poteva benissimo accettare questo progetto di legge senza compromettere l'interesse dell'erario. E qui vi confesserò francamente di avere forse abbondato nelle cautele che ho domandato alla Commissione, e che volli facessero far parte del progetto di legge.

Voi vedete, o signori, quante sostanziali mutazioni esistono se confrontate l'attuale progetto di legge che stiamo discutendo, con quello che era stato portato davanti alla Camera.

Il progetto di legge della Commissione parlamentare che stava all'ordine del giorno della Camera, concedeva l'istituzione dei depositi franchi dappertutto, ove ne fosse domandata l'istituzione, non ostante l'opposizione del potere esecutivo, solo che si ottenesse all'uopo il consenso dei municipi e delle Camere di commercio.

A questa disposizione così larga che si estendeva fuori del campo del possibile, se ne è sostituita un'altra, per la quale spetta al Governo l'autorizzare l'istituzione dei depositi franchi. Ciò che era obbligatorio è semplicemente facoltativo.

Il precedente progetto ordinava infatti che i depositi franchi dovessero essere istituiti in tutto lo Stato, e noi sappiamo tutti che vi sono località dove sarebbero non solamente inutili, ma anche materialmente impossibili per la natura stessa dei depositi franchi, che sono e non possono essere che sussidii al commercio marittimo. Ed anche per le città marittime il progetto ha limitato i depositi franchi alle principali, perchè nelle secondarie non c'è il bisogno, non vi è l'utile, e maggiore è il pericolo.

Parlo del pericolo dei contrabbandi. Ed anche qui voi trovate una disposizione nella legge attuale per cui è lasciato al Governo di fissare nel regolamento, con cui la legge deve applicarsi, quali sieno le merci, le quali appunto in ragione della loro qua-

lità e per la facilità d'introdurle per contrabbando debbano essere escluse dai depositi franchi.

Infine io fui guidato da un altro criterio ed è che, come nell'ordine civile, così anche nell'ordine finanziario, in molti casi bisogna reprimere, non prevenire gli abusi, giacchè la libertà non è meno necessaria alla vita sociale che alla vita economica. Quindi l'articolo 3 lascia in facoltà del Governo, quando siano constatati contrabbandi, frodi, o inconvenienti gravi, di ordinare le più severe discipline, fino alla registrazione.

Io lo dico apertamente affinchè non ci sia equivoco: non potrei consentire che gli interessi della finanza fossero compromessi per l'abuso di un'istituzione, la quale può fare grandissimo bene quando venga saviamente applicata, ma non deve essere fomite e causa di danni per l'erario e per lo stesso commercio.

E dico nell'interesse dello stesso commercio, perchè a tutte queste restrizioni, a tutte queste cautele sono stato indotto più nell'interesse del commercio che nell'interesse delle finanze.

Il contrabbandiere è il principale nemico del commerciante, è una cosa nota a tutti e che fu detta ieri, ma che pure giova ripetere.

Ora è giustissima l'osservazione fatta dall'onorevole Maurogò nato nella tornata di ieri, che questa istituzione, come è ordinata, è fatta quasi a titolo di esperimento. Importa ed è necessario che questa istituzione, che deve avere col tempo una maggiore estensione ed importanza, e servire a molte città marittime, cominci a far buona prova.

Ora, perchè questa istituzione faccia buona prova nei suoi primordi, deve essere sorvegliata con severità, l'occhio del Governo vi deve stare sopra; qualunque sospetto che da questa istituzione possano essere danneggiate le finanze dello Stato, deve essere eliminato.

Se questo esperimento, o signori, riuscirà, come non dubito, propizio, l'istituzione dei punti franchi in Italia sarà una vera conquista fatta a favore del commercio. Se invece procederemo leggermente, e consentendo la istituzione di questi depositi franchi anche dove non è urgente il bisogno, l'amministrazione dello Stato sarà messa nell'impossibilità di sorvegliarli a dovere, nasceranno gli abusi, e allora l'istituzione dei punti franchi sarà un'istituzione fallita, giacchè il legislatore non mancherà di togliere un beneficio al commercio che costerebbe troppo all'erario.

Io dico il vero, non ho nessun dubbio che con questa legge applicata con prudenza e saviezza si venga a fomentare, od accrescere il contrabbando. Io ho qualche esperienza del commercio marittimo; per

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 GIUGNO 1876

circostanze strane fui costretto ad occuparmene; conosco un poco anche il commercio che si fa per le frontiere terrestri; ebbene, o signori, al contrabbando io non ho mai trovato che due soli rimedi veramente sicuri, veramente efficaci.

Il primo consiste nella modicità delle tariffe, modicità relativa s'intende, chè nulla si può dire d'assoluto in questa materia.

E a questo proposito io credo che si possa citare quel detto d'un antico capitano, al quale si voleva dimostrare l'impossibilità di espugnare una fortezza che stava sopra monte scosceso, dirupato, quasi inaccessibile. Egli disse cosa che veramente non faceva molto onore ai comandanti di piazza di quel tempo, ma che tuttavia ha molto di vero. Egli disse che non vi era fortezza la quale resisterebbe agli attacchi, quando avesse una stradicciuola per la quale potesse salire un somiero carico d'oro.

Quando le tariffe daziarie sono esagerate, suscitano la passione dei facili e immoderati guadagni, ed è molto difficile, talora impossibile, impedire il contrabbando.

L'altro rimedio, o signori, consiste nel migliorare la condizione degli impiegati. Della qual cosa io credo debito nostro di occuparcene seriamente: giacchè i troppo scarsi stipendi mettono spesso, anche gli uomini di più retto animo, in condizioni assai difficili. Volete diminuire il contrabbando? Uno dei rimedi efficaci sarà quello di migliorare la sorte degli impiegati.

Io spero di avere indicato i criteri che mi hanno mosso ad adottare questo progetto di legge; spero che applicato con prudenza nei luoghi ove il bisogno è evidente la istituzione farà buona prova, ed il commercio marittimo ne sarà grandemente vantaggiato.

Se al Governo si chiedesse l'applicazione dei punti franchi in troppi luoghi, se si cercasse di esercitare sopra di lui una pressione alla quale io certo non sono disposto di cedere, ma supposto che altri al mio posto condiscenda ad istituirne troppi, talchè non potrebbero essere sorvegliati, ebbene io dico che si comprometterebbe una istituzione, la quale, applicata con moderazione, con accorgimento, può riuscire di grandissimo vantaggio al commercio, e nel tempo stesso di nessun danno, anzi di vantaggio notevole anche alle finanze dello Stato. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore. Se però intende di rinunziare, si passerà alla discussione degli articoli.

Voci. Sì! sì!

VARE, relatore. Ho bisogno di constatare almeno che la discussione si riassume in questa formola: Un solo oratore ha parlato contro; sette oratori,

compreso il ministro, hanno parlato in favore. L'onorevole mio amico Maurogò nato, e poi l'onorevole ministro, tutti e due hanno provocato il relatore, dicendo che essi non esaurivano tutta la materia per lasciare a lui qualche cosa; ma in sostanza non hanno lasciato nulla. Quello che non disse l'onorevole Maurogò nato, lo disse l'onorevole Podestà; quello che lasciò intatto l'onorevole Podestà, lo disse l'onorevole Branca. E poi venne il professore Ferrara ad aggiungere il resto del carlino, e l'oppositore non ha replicato. Dunque, *a priori*, la lite sembrerebbe decisa.

Solo mi preme di avvertire, che l'oratore il quale ha parlato contro questo progetto, deputato noto alla Camera per studi coscienziosi, esordì dichiarando che egli parlava perchè ci fosse qualcuno che s'interessasse alle finanze; in sostanza egli accusò la Commissione come un'accolta di persone che venissero qui adesso, dopo un lavoro studiato per riordinare la materia del sistema doganale (è stata la sua espressione), *per mandare tutto all'aria*.

Mi pare che veramente questa superba sfida che ci venne lanciata non abbia avuto il corredo di argomenti sufficientemente buoni, non solo in quanto al merito della questione dei punti franchi posti in relazione coi bisogni del commercio, ma neppure sotto il punto di vista della storia del nostro sistema doganale, della storia più speciale dell'istituzione che ha esistito a Genova.

Non è vero che siamo noi che vogliamo mandare alcuna cosa all'aria; all'aria si volle da altri mandare qualche cosa, e si corse il rischio di mandarvi il commercio di Genova, quando si fece la legge del 1872, sotto le ispirazioni della legge del 1865.

Noi non proponiamo un esperimento nuovo. Sarà sì un esperimento, come tutte le cose umane, come tutte le leggi, di qualunque ordine siano, le quali, siccome sono mutabili, e quando avvengono inconvenienti, possono essere corrette.

Ma, ripeto, non suggeriamo un esperimento *ex novo*: noi domandiamo di *ristaurare* un ordinamento che aveva fatto buona prova.

Dopo la caduta dell'impero napoleonico, nel primo quindicennio del regno subalpino, si ebbero mille e mille reclami pel bisogno del commercio genovese. Ebbero soddisfazione da quel Governo, che, al 1831, cominciava una serie di atti più ragionevoli dei precedenti. E fu appona montato sul trono Re Carlo Alberto che, col regio biglietto del 31 ottobre 1831, dichiarando che la prosperità del commercio interessava in modo speciale la sollecitudine sua sovrana, stabiliva, per soddisfare a questa *necessità del commercio*, quanto segue:

« L'obbligo di far registrare nell'ufficio dei com-

missari al deposito tutte le merci che s'introducono nel porto franco di Genova, onde tenerne conto aperto ai rispettivi negozianti cui appartengono, è abolito.

« Sarà quindi libero, ed esente da qualunque disciplina o formalità daziaria il movimento delle merci nell'interno del detto porto franco. »

Dal 1831 l'esperimento durò fino al punto in cui il nuovo regno allargatosi portava la sua attenzione sul proprio sistema doganale. Intervenne allora il regolamento doganale del 1862, cui faceva allusione l'onorevole presidente del Consiglio. Nell'articolo 1, dopo aver parlato di tutti i sistemi relativi alle piazze franche, il legislatore stabiliva che con decreto reale verrebbero indicati gli altri territori che si dovevano considerare *fuori della linea doganale*. Era naturale che anche *a priori*, anche senza l'esperimento di trent'anni, si vedesse, da uomini che di dogane non parlavano per sola teoria, la necessità in cui possono trovarsi talvolta i bastimenti di coordinare le merci prima d'incontrar la dogana. Era naturale che il commercio avesse bisogno di procurare la vendita delle merci, d'essere sicuro di questa vendita prima di presentare le merci stesse al pagamento del dazio per farle entrare nell'ambito del commercio nazionale. Dunque coloro che avevano sperimentato dal 1851 fino al 1862 il sistema, finivano questo regolamento dicendo nell'articolo 93: col 1° gennaio 1866 cesseranno d'essere città franche Ancona, Livorno, Messina. Sarà ivi permessa l'istituzione d'un porto franco *a somiglianza di quello di Genova*. » Questo regolamento è firmato *Quintino Sella*.

Ma chi potrà credere che allora, se ci fossero state vere esperienze di contrabbando quali adesso si mostra temere, si sarebbe detto: non solo conserveremo il deposito franco di Genova, ma lo daremo a Livorno, lo daremo a Messina, lo daremo ad Ancona?

L'attenzione del Governo, e del ministro delle finanze in particolare, dovette per necessità di cose fissarsi per lungo tempo sopra quest'ordine di fatti, poichè trattavasi di consolidare il recente sistema finanziario dello Stato novello. In esecuzione del regolamento doganale del 1862, venne approvato il regolamento speciale pel porto franco di Genova col regio decreto 16 luglio 1863. Anche quella fu un'altra occasione in cui, se l'esperienza avesse dimostrato che questa specie di depositi franchi nuoceva alle ragioni della finanza, invece di regolarla, se ne sarebbe provocata l'abolizione. Il questo decreto 16 luglio 1863 è firmato: *Marco Minghetti*.

Nell'anno 1864, con un progetto di legge dell'aprile, lo stesso ministro Minghetti aveva presentato

uno schema, stato poi ritirato, per abolire molte altre istituzioni. Del porto franco di Genova egli non parlava; e soltanto nella legge *omnibus* del 1865 venne fatta la proposta dell'abolizione, non già in vista di contrabbandi favoriti dal deposito franco, ma con questa sola motivazione, che il porto franco è anche esso un privilegio e divide gli inconvenienti colle città franche, e che bisognava abolirlo.

La relazione dell'onorevole Cortese, sia detto senza volergliene far carico, si occupò del progetto di legge, senza dire una parola che mostrasse che la Commissione abbia portata la sua attenzione su quella differenza che passa fra una *città franca*, dove i cittadini hanno il privilegio di godere le merci senza pagare il dazio, e un *deposito franco*, dove non si fa altro se non che *aspettare*, per beneficio di tutti, a pagare quel dazio che pagano tutti gli altri, quando occorra di introdurre la merce nello Stato.

Questi precedenti io volli ricordare per scarico della Commissione, per decoro suo, che noi non siamo della gente che vogliamo mandar tutto all'aria; noi siamo in questa circostanza i conservatori delle opportunità e delle necessità del commercio nazionale. E quando l'onorevole Casalini opponeva esser male che si metta tutta la fiducia nelle sole visite dei doganieri e si privi la ragione delle finanze di quell'altra garanzia che consiste nella registrazione, mi veniva quasi voglia, se parlamentariamente l'avessi potuto, di fargli una interruzione, e di dirgli: e la registrazione chi la fa? Non sono agenti di finanza quelli che fanno le registrazioni, come sono agenti delle finanze quelli che fanno le visite? Se temete di quegli agenti che fanno le visite, perchè non temete anche degli agenti che fanno le registrazioni e le sorvegliano?

Signori, il contrabbando si fa in tre modi: od *evitando* gli agenti delle finanze, o *ingannandoli* o *corrompendoli*.

Ora, per *evitare* gli agenti, non si prendono i punti franchi; ma si prendono piuttosto le coste, come ve lo spiegava egregiamente l'onorevole Podestà ieri. Si prende in quel grande sviluppo di coste un punto adatto, e di notte, con qualche segnale, si fanno venire delle imbarcazioni, e il bastimento, che non si è ancor presentato alla dogana, scarica quello che vuole.

Quando si tratta di *corrompere* gli agenti delle finanze, si corrompono i guardiani del deposito franco, come si possono corrompere i guardiani di qualunque dogana, perchè si trovano tutti nelle stesse condizioni. Corromperli vuol dire che non hanno la garanzia della buona scelta che deve fare

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 GIUGNO 1876

il Governo e della fiducia che in essi ripone rafforzata dalla sorveglianza gerargica. Se ammettete la corruzione, la dovete ammettere per le altre dogane come per i depositi franchi.

In quanto poi all'*ingannarli*, che è il terzo modo, dirò che certamente è più facile ingannare gli agenti della finanza in uno sbarco tumultuoso e contemporaneo di molti e molti colli, piuttostochè in quella più riposata, più regolare e meno frequente introduzione che si fa per una o due sole porte ben guardate dagli agenti i quali si possono alternare ed anche moltiplicare.

In vista di tutto ciò, noi siamo stati tranquillissimi come uomini i quali, non del solo vantaggio di questa o di quell'altra città si preoccupano, ma del progresso dell'intero commercio marittimo nazionale, senza punto dimenticare la finanza.

Noi avevamo presente questo bisogno sentito, dichiarato, costantemente riconosciuto da tutti gli uomini competenti; l'abbiamo voluto assoggettare alla critica nell'interesse delle finanze; e nell'interesse delle finanze noi siamo stati convinti che pericoli non vi fossero. Le obiezioni che io ho sentito fare sono state tutte vittoriosamente confutate, epperò tutto il riassunto della discussione a che si riduce? Che è questo un progetto il quale ha per sè la teoria, ha per sè l'esperienza, ha per sè la circostanza di non essere oppugnato con una valida opposizione.

MINISTRO PER LE FINANZE. Debbo qualche parola di risposta all'onorevole Spantigati il quale ha indirizzato a me due interrogazioni: una relativamente al metodo con cui si fa lo scarico delle merci nel porto di Genova; l'altra relativamente alla legge vigente intorno ai magazzini generali.

Quanto al primo punto, io credo che il modo di fare cessare l'inconveniente accennato dall'onorevole Spantigati, e di farlo cessare sollecitamente, l'abbiamo già in un progetto di legge che sta davanti alla Camera; non si tratta che di affrettare la sistemazione del porto di Genova, la pronta costruzione di nuove calate, l'applicazione di nuovi mezzi meccanici.

Allora quell'inconveniente cesserà di morte naturale. Poi su questo affare credo che la città di Genova, così illuminata, così competente, così sagace nelle questioni di commercio, che ha una Camera di commercio e un municipio dove sono persone di alta intelligenza, saprà fare sicuramente su questa delicata materia gli studi e le proposte al Governo che saranno convenienti onde fare cessare quello che io riconosco un male gravissimo pel nostro commercio marittimo.

Relativamente poi alla legislazione sui magazzini generali, come sa l'onorevole Spantigati, la Com-

missione precedente se n'era occupata, ed aveva anzi proposto un ordine del giorno; ed io dichiaro che non avrei nessuna difficoltà di accettare l'ordine del giorno proposto dalla Commissione, riservandomi solo d'interrogare su entrambi questi argomenti l'onorevole mio collega il ministro d'agricoltura e commercio: per cui, per la tornata d'oggi, pregherei la Commissione, la Camera e l'onorevole Spantigati a contentarsi di questa dichiarazione di buona intenzione che viene fatta da parte del ministro di finanze.

SPANTIGATI. Io prendo volentieri atto delle dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio, ma io voglio sperare che prima che venga il giorno nel quale il porto di Genova abbia ricevuto quella ampliazione per la quale oggi è presentata la proposta di legge di cui ha parlato l'onorevole presidente del Consiglio, prima ancora di quel giorno possano farsi efficaci provvedimenti perchè cessino degli abusi i quali sono una flagrante violazione della legge. E mi pare che questa violazione della legge dura da assai tempo, e da assai tempo compromette le sorti di quel nostro porto, perchè non debba il Governo del Re eccitare le autorità locali a fare quello che è, in questione siffatta, il loro dovere. Ed io confido che il Governo del Re, il quale ha per interprete in questa questione l'onorevole presidente del Consiglio, conoscitore d'avvicino di quelli che sono i mali del porto di Genova al giorno d'oggi, farà anch'esso il suo dovere in questo riguardo.

PRESIDENTE. Non essendovi opposizione, si passerà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a concedere a corpi morali, ed a privati, l'istituzione di depositi franchi nelle principali città marittime del regno, semprechè la domanda sia accompagnata da favorevole parere della Camera di commercio e del municipio, nella cui circoscrizione il deposito franco si intende di istituire.

« Tale concessione non potrà reclamarsi quando i locali, che si intendono destinare a deposito franco, non presentino sufficiente garanzia contro ogni possibile frode.

« I depositi franchi sono considerati fuori della linea doganale, a norma di quanto è disposto nell'articolo 1, primo alinea, del regolamento doganale 11 settembre 1862. »

L'onorevole Massari ha facoltà di parlare.

MASSARI. Vorrei domandare alla cortesia dell'onorevole relatore uno schiarimento, e faccio una questione di locuzione; ma l'onorevole Varè, che si è dichiarato conservatore dell'opportunità e della necessità, vorrà concedere a me di dichiararmi anche

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 GIUGNO 1876

conservatore della purezza e della proprietà delle espressioni.

Nel paragrafo secondo dell'articolo 1 io leggo queste parole:

« Tale concessione (alludo alla concessione ai corpi morali ed ai privati dell'istituzione di depositi franchi) non potrà reclamarsi, quando i locali, che s'intendono destinare a deposito franco, non presentino sufficiente garanzia contro ogni possibile frode. »

Ora io credo, e non può essere altrimenti, che il concetto della Commissione sia stato quello di deferire al Governo, che deve fare la concessione, la facoltà di accertarsi se i locali, dei quali si tratta, siano sufficienti per dare una garanzia contro qualunque frode. Questo mi pare che debba essere logicamente il concetto, che ha dettato questo paragrafo. Ora io vorrei sapere come mai l'onorevole relatore possa conciliare questo concetto all'espressione che si è usata, vale a dire alla parola *reclamarsi*. Io capirei se si fosse detto: « Tale concessione non potrà essere fatta, non potrà ottenersi, quando i locali, ecc. » ma adoperare la parola *reclamarsi* significa conferire a chi rivolge la domanda, il diritto di decidere se il locale porge oppur no la garanzia sufficiente contro le frodi.

Quindi è che io, conservatore della proprietà delle locuzioni, prego prima di tutto la cortesia dell'onorevole relatore di volermi dare qualche schiarimento in proposito, ed in secondo luogo oserò proporre alla Camera, che invece di dire: « Tale concessione non potrà reclamarsi » si dica: « Tale concessione non potrà ottenersi, quando, ecc. »

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Pissavini.

NEGROTTA. L'aveva domandata anche io la parola.

PISSAVINI. Per risparmiare all'onorevole mio amico Negrotto la pena di pronunciare un altro discorso in difesa, comincio con dichiarare che voterò questa legge, perchè non presenta seri pericoli per la finanza, anzi assicura alla medesima quei vantaggi, che possono essere proporzionati alla prosperità economica ed alla maggiore attività del paese.

Però l'articolo 1 mi pare che conceda al Governo una facoltà eccessiva e poco conforme al regime costituzionale.

Questo articolo 1 stabilisce:

« Il Governo del Re è autorizzato a concedere a corpi morali, ed a privati, l'istituzione di depositi franchi nelle principali città marittime del regno. »

Soggiunge poi:

« Semprechè la domanda sia accompagnata da favorevole parere della Camera di commercio e del

municipio, nella cui circoscrizione il deposito franco si intende di istituire. »

Tolto adunque l'unico criterio che si riassume nelle parole « principali città marittime del regno, » è lasciato in piena facoltà del potere esecutivo d'istituire depositi franchi, quando la domanda abbia suffragio favorevole della Camera di commercio e del Consiglio comunale nella cui giurisdizione il deposito franco vuolsi istituire.

Sarò in errore, ma sino a prova contraria ritengo eccessiva questa larga facoltà accordata al Governo coll'articolo 1 della legge.

Io ho letto con molta attenzione la prima relazione fatta dall'onorevole Branca: ho pure accuratamente esaminata l'appendice redatta dall'onorevole Varè, e non ho trovato in questi due elaborati scritti nessun plausibile motivo che abbia potuto indurre la Commissione a non determinare nella legge stessa quali fossero le principali città marittime del regno, in cui si potessero istituire i porti franchi.

Per dare al potere esecutivo una facoltà che amo credere non si risolverà in arbitrio, è impossibile supporre che non ci siano stati motivi gravi e potenti.

Or bene, se la mia domanda non è indiscreta, pregherei l'onorevole relatore a volermi dire quali sono le ragioni per le quali la Commissione si è addimostrata sì poco tenera delle prerogative del potere legislativo, delegando, circondato da un solo ed unico criterio, al potere esecutivo la facoltà di istituire i porti franchi nelle principali città marittime del regno.

Ho chiesto questo schiarimento per mia tranquillità non solo, ma ben anco per dare senza alcuna esitanza il mio voto favorevole a questa legge, sostenuta e dal Governo e da tanti amici personali e politici.

MORINI. Anch'io non sono contrario al progetto in discussione, sebbene dopo gli eloquenti discorsi pronunciati, il criterio che mi sono sul medesimo formato sia il seguente: il contrabbando in seguito della concessione dei depositi franchi aumenterà, essendo assai difficile sorvegliare un punto ossia un piccolo porto franco in contatto immediato con altro porto non privilegiato; tuttavia i vantaggi che ne deriveranno a favore delle finanze nazionali per la libertà del commercio e di tutte le operazioni al medesimo attinenti compenseranno, anzi supereranno il danno dell'aumentato frodo.

A parte ciò mi rimane nell'animo altro dubbio che neppure le eloquenti parole del presidente del Consiglio poterono dissipare.

L'articolo 1 non si esprime chiaramente sul punto

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 GIUGNO 1876

della spesa di costruzione dei fabbricati da destinarsi ai depositi franchi, ed alla loro vigilanza per parte degli agenti della finanza.

INDELLI. C'è nell'articolo 4.

MORINI. Mi pare che sia relativo solo ai capannoni.

INDELLI. Anche alla vigilanza.

MORINI. Bisogna allora dire che a me fu distribuito un esemplare del progetto affatto sbagliato, poichè l'articolo 4, che mi viene messo sott'occhio dagli onorevoli colleghi, è affatto discordante da quello che io tengo qui sul banco.

Tuttavia, anche a fronte di cotesto articolo quarto, parmi che, sebbene in piccola parte, le mie perplessità possano tuttavia sussistere.

Osserverò quindi ad abbondanza che l'articolo 188 della legge sui lavori pubblici pone a carico dello Stato e degli enti chiamati interessati tutte le opere di *qualunque natura* intorno ai porti di prima classe, come quello di Genova;

Che l'articolo 183, lettera *i*, se non erro, annovera fra le opere riguardanti i porti: « i fabbricati per il servizio tecnico, amministrativo e di polizia del porto. »

Ora, sotto le parole *spesa di vigilanza*, saranno comprese tutte quelle necessarie per il servizio indicato alla lettera *i* dell'articolo ora citato?

Ecco i miei dubbi e la ragione di dubitare, dubbi che ammetto essere d'assai diminuiti alla lettura dell'articolo quarto, per me del tutto nuovo.

ROSSI. Mi era preoccupato di un'osservazione la quale pareva che l'onorevole preopinante volesse fare circa l'importanza dell'articolo 1 della legge, laddove diceva, che, ove discapito ne potesse avvenire alla finanza dalla istituzione del deposito franco, ne sarebbero avvantaggiati da quel maggiore sviluppo di commercio, che, secondo tutti gli oratori che hanno parlato in favore del progetto, si ripromette il nostro commercio marittimo.

Mi faccio lecito osservare all'onorevole preopinante che nessun danno alla finanza può venire da codesta istituzione, perchè non ha che far niente il deposito franco coi proventi doganali che realmente percepisce lo Stato: la dogana percepisce tali proventi allorchando la mercanzia entra realmente in consumazione. Fintantochè la mercanzia si trova nei così detti, una volta porti franchi ed ora con più precisione di linguaggio depositi franchi, si trova come in una succursale del servizio marittimo, il quale ha servito a condurla fino al deposito franco: ivi è custodita in franchigia, ma non è consumata. Il giorno in cui la stessa entra in consumo il Governo percepisce a norma delle sue tariffe doganali.

Quindi non vi è nessuna perdita da questo lato, come non vi è nessun timore che la finanza ne venga deteriorata pel contrabbando. Io non entrerò nella dimostrazione, perchè entrerei nella discussione generale, mentre mi sono fatto una legge di tacere, e lasciare che oratori più valenti di me, e che avevano studiata la questione, dimostrassero *intus et extra*, che questo timore non era reale, che non era un timore che dovesse preoccupare gli animi di coloro che debbono votare questa legge. Conseguentemente dico: questo sospetto *a priori* non esiste; non esiste nemmeno la preoccupazione della spesa, perchè per quanto riguarda la spesa l'articolo 1 provvede, perchè è rimesso nell'arbitrio del Governo del Re di concedere il deposito franco a quelle città marittime dove sia giudicato necessario dal Governo medesimo e sempre che sia fatta fede al concedente, che il locale in cui si destina l'esercizio di questo deposito franco presti tali garanzie che il contrabbando e la frode non siano possibili.

Naturalmente si capisce che cosa sono queste garanzie. Deve essere un recinto di qualunque natura e di qualunque estensione si possa dare, cominciando dal triangolo e andando a un poligono qualunque, il quale è sormontato da un altissimo muro che tutto lo circonda, e non ha che due porte, una da cui comunica col mare, e da cui le mercanzie entrano, ed un'altra da cui le mercanzie escono quando vanno in libero commercio per la via dello sdoganamento ovvero del transito. Queste due porte sono stipate di agenti doganali, che tanto all'ingresso come all'uscita veggono coi loro occhi tutte le mercanzie.

Dunque tutto si riduce alla vigilanza di due usci, il che si risolve anche in una economia nelle stesse guardie doganali, perchè quello che dovrebbero fare gli uomini in frontiera aperta, lo fanno gli alti muri, da cui è circondato quel recinto.

Ecco dunque che da questo lato neppure è da temersi la spesa, come non è da temersi per la repressione delle frodi, dal momento che la legge dice che, se non si potrà far fede che a tutte le frodi sia provveduto, non si potrà reclamare l'istituzione del deposito franco dal Governo.

Dunque bisogna che il privato o il corpo morale, sia municipio, sia chiunque che voglia ottenere il deposito franco in una delle principali città marittime del regno, presenti quelle condizioni di località senza le quali il Governo non accorderebbe quello che il chiedente si propone di ottenere. Dunque vuol dire che necessariamente la costruzione del locale idoneo va a carico di chi vuole ottenere la cosa, perchè deve presentare le condizioni di sicurezza prescritte.

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 GIUGNO 1876

Se poi quest'articolo primo avesse bisogno di una successiva interpretazione, evidentemente l'articolo 4 sarebbe venuto a darvi quella spiegazione autentica di cui vi fosse bisogno, interpretazione che, dirò meglio, è una vera disposizione legislativa.

« La spesa occorrente per i fabbricati di cui all'articolo 1, e quella eventualmente necessaria per la rigorosa vigilanza del recinto franco, rimarranno a carico dei corpi morali o dei privati che avranno fatta richiesta della loro istituzione. »

Volete dunque che questa spiegazione sia implicita? Voi la trovate implicita nell'articolo 1; volete poi che essa sia esplicita? E tale la trovate nell'articolo 4?

Mi pare adunque, o signori, che le obiezioni che si potevano fare a tale riguardo, siano in tale maniera dileguate.

Ho sentito l'onorevole Pissavini, il quale ha mosso un'altra interpellanza all'onorevole relatore della Commissione, sulla quale realmente non spetta a me il rispondere, tanto più che, essendovi l'abile relatore, egli saprà meglio di me dire le intenzioni della Commissione medesima; ma se io dovessi dare un criterio, e poichè ho la parola farò un'escursione di criteri in una tesi che non è di mia competenza, direi che il determinare quali debbono dirsi le principali città marittime, sarebbe cosa assai difficile; ciascuno di noi, è vero, può fare *a priori*, in se medesimo, tale determinazione per le cognizioni proprie che ha, ma farla per tutti io credo che sarebbe un sistema non abbastanza corretto ed appropriato; noi verremmo ad una discussione della quale si può prevedere l'entrata, ma della quale sarebbe difficile trovare l'uscita; essa ci metterebbe in un tale labirinto da cui per uscire ci sarebbe necessario il filo d'Arianna, se questo ancora esistesse.

Io dunque dico che nelle circostanze attuali nessuno giudice più equo, più competente ci può essere che il Governo medesimo.

Il criterio, quale sia la città marittima principale è un criterio evidentemente complesso; non è per popolazione che si può dire: questa è una principale città marittima in senso del deposito franco; bisogna che vi concorra necessariamente quell'affluenza di commercio che rende l'emporio utile in modo che senza il deposito franco sia manifesto il danno che ne sarebbe per venire al commercio in generale, ed al particolare, e che non lo renda insomma una cosa troppo superflua e moltiplicata.

Infine io mi asterrò anche dal dare delle norme, perchè l'arbitrio prudente che si deve in questa materia adoperare, credo che a niuno meglio possa essere lasciato che al Governo, come si fa in tutte

quelle materie che hanno bisogno di una ricerca minuta, di una ricerca che comprende molti dati i quali non si possono tutti definire, e che il solo Governo tiene in mano le fila nel loro complesso.

Sicchè io credo che l'articolo come è concepito, in questa parte, quanto più lascerà al Governo gli apprezzamenti nell'interesse delle finanze e della istituzione, tanto più corrisponderà a quei bisogni per i quali mi pare che nei limiti ragionevoli deve essere intesa la legge.

Queste osservazioni mi sono permesso di fare per stabilire come nell'articolo in parola sia stato provveduto, a mio credere, a quanto poteva essere necessario a sanzionare i criteri, pei quali il Governo si trovi in grado di giudicare come debba fare uso dell'autorità che gli è compartita.

MAUROGONATO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

VARÈ, relatore. Dicono che quando Schiller scrisse il suo *Don Carlos*, abbia dovuto portarlo al censore di allora, perchè i Governi tedeschi d'allora avevano la censura, come l'avevamo pur troppo anche noi; e che il censore gli dicesse: il vostro dramma, io ve lo permetto; mi piace, anzi lo lodo moltissimo, la tela n'è stupenda. Ma solamente vorrei che ne levaste quell'amore incestuoso del figliastro per la matrigna, che non è morale e non converrebbe alla scena. Del resto il dramma sta benissimo.

A me pare che l'onorevole Pissavini sia nelle stesse condizioni di quel censore tedesco. Egli dice: approvo il progetto di legge, ma vorrei che ne levaste l'autorità al Governo di scegliere da sè solo le principali piazze marittime, alle quali si abbiano a permettere i depositi franchi.

Come tutto il dramma di Schiller si tesseva appunto su quell'amore di Don Carlos colla regina Isabella, così tutto il sistema di questo progetto di legge consiste nello escludere una scelta nominativa fatta *a priori* delle piazze dentro le quali si vuole stabilire un deposito franco, e di accordare invece al Governo la facoltà di farli là dove il bisogno si manifesti, dove le condizioni di luoghi e di traffichi siano tali che assicurino la ragione della finanza.

Certamente, come ha già dimostrato, facendo un poco la mia parte, il mio egregio amico e collega l'onorevole Rossi, il criterio per stabilire quale sia una città principale del regno è un criterio complesso, non tale però che offra una grande quantità di dubbi. Sta al Governo il vedere se il bisogno si avveri e se vengano adempiute quelle condizioni. Assoluta facoltà di rifiutare la concessione del deposito franco ove la finanza non sia assicurata:

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 GIUGNO 1876

questo si è voluto, perchè si è voluto allontanare qualunque idea di diritto alla concessione, affine di non indebolire il Governo nelle sue esigenze rispetto alla garanzie finanziarie.

Codesta fu la condizione che l'attuale ministro delle finanze ha fatta alla Commissione, e la Commissione, dopo avere calcolate tutte le opportunità, è entrata in questo sistema. Essa si fida che il Governo non vorrà esagerare le fiscalità, ma si fida egualmente che il Governo avrà in vista tutte le garanzie le quali permettano questa istituzione senza pericolo per la finanza.

La Commissione osservò d'altronde che la spesa della istituzione d'un deposito franco è abbastanza grave, perchè le sole piazze marittime veramente principali possano trovarsi interessate a domandarla.

Tale facoltà al Governo è il concetto fondamentale nella legge: epperò, quando si viene a proporre qualche mutamento in questa idea, si vota contro la legge, non la si accetta.

PISSAVINI. Domando la parola.

VARÈ, *relatore*. Quanto alla proposta dell'onorevole Massari, per parte mia sono disposto, non solo ad accettarla, ma a ringraziarlo. Io sarei felice di vedere che, ogni qual volta si propongono progetti di legge scritti, piuttostochè in italiano, in quella lingua franca che si usa negli scali d'Oriente (*Siriide*), sorgesse qualcuno dei deputati più colti, come l'onorevole Massari, a fare per costante sistema quello che egli ha fatto questa volta.

Anni addietro un nostro ex-collega, che tutti ricordiamo, e che ormai da lungo tempo non vediamo più su questi banchi, l'onorevole Ricciardi, fece appositamente un discorso per consigliare il Parlamento a far sì che le leggi del regno d'Italia fossero scritte in italiano. Sono del medesimo parere, e così sarei lieto, sentita l'opinione dei miei colleghi della Commissione e dell'onorevole ministro, di sostituire la parola *ottenersi* che mi pare propria ed esatta, alla parola *reclamarsi* che è molto ibrida.

PISSAVINI. Non ho mai preteso di ergermi a censore d'un disegno di legge che ha per relatore un egregio giureconsulto qual è l'onorevole mio amico Varè. Mi permetta però di dirgli che il paragone di Schiller è un paragone incestuoso fuori del caso.

Ma lasciando su questo giudice il Parlamento, mi sia lecito osservare all'onorevole Varè che egli è venuto ad esporre alla Camera una teoria abbastanza strana. Voi, diceva egli, avete innanzi un disegno di legge, non dovete insistere tanto nel discuterne la bontà, ed anzichè presentare osservazioni per vederla migliorata o proporre emenda-

menti, fareste meglio votare contro il disegno di legge.

Se la Camera accettasse la teoria dell'onorevole Varè, non esiterei a chiedere con insistenza se non sarebbe miglior partito votare a dirittura in blocco il disegno di legge, senza curarci di portarvi utili miglioramenti.

Davvero non mi aspettava che un vecchio liberale, qual è l'onorevole Varè, venisse a mettere innanzi alla Camera una teorica, che se sventuratamente venisse accolta, verrebbe a ridurre la Camera ad una macchina chiamata ad agire a seconda delle opinioni d'un relatore, che potrà essere valente, ma che può errare nei suoi giudizi. *Errare humanum est*. Se lo ricordi, onorevole Varè.

Per questa semplicissima considerazione dirò francamente che le ragioni da lui svolte a sostegno dell'articolo 1, non mi hanno per nulla persuaso della convenienza di delegare al potere esecutivo quelle attribuzioni che sono congenite nel potere legislativo.

Ritengo dunque che si sarebbe fatto assai bene specificare le città marittime in cui si potessero istituire depositi franchi, ma se ciò non si è voluto, non sarà certo questa una ragione per la quale io debba negare il mio voto a questo progetto di legge.

MAUROGONATO. Voleva anch'io fare una brevissima osservazione intorno al modo nel quale fu redatto questo primo articolo. Ivi è detto che la domanda di concessione deve essere « accompagnata da favorevole parere della Camera di commercio e del municipio nella cui circoscrizione il deposito franco si intende di istituire. » Siccome nessuno può dar parere sul fatto proprio, sofisticando si potrebbe dubitare che il municipio e le Camere di commercio non fossero abilitate a fare questa domanda. Io so bene che non è nella intenzione del Ministero nè della Commissione d'interpretare l'articolo in questo modo; mi pare però che sarebbe stato più esatto il dire che « quando la domanda non sia fatta dalla Camera di commercio o dal municipio nella cui giurisdizione il deposito franco s'intende d'istituire, la domanda medesima dovrà essere accompagnata dal loro parere favorevole. » Io non so se valga la pena di modificare l'articolo, ma vale certamente la pena di dichiarare fin d'ora esplicitamente che non s'intende in alcun modo di escludere i comuni e le Camere di commercio dalla facoltà di domandare questa concessione.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io dirò una parola in risposta all'onorevole Pissavini, perchè siccome la formula di quest'articolo proviene dal ministro delle finanze, così bisogna che io spieghi pure i motivi che mi hanno indotto a proporlo.

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 GIUGNO 1876

L'onorevole Pissavini dice: indicate quali sono le principali città marittime. È una cosa difficile indicare quali debbano classificarsi come le principali città marittime, perchè il criterio dell'importanza non è invariabile, e la natura dei commerci può indicare una città piuttosto che un'altra.

Per le isole, per esempio, potrebbe essere conveniente un deposito franco che non lo sarebbe in una città marittima di eguale importanza sul continente.

L'onorevole Pissavini aggiunse che non è conforme ai buoni usi della legislazione questa indicazione generale. No, onorevole Pissavini. Ci sono dei casi nella nostra legislazione in cui alla tassativa indicazione dei nomi si sostituisce un criterio anche generico.

PISSAVINI. Perchè non le avete indicate?

MINISTRO PER LE FINANZE. Perchè non le avete indicate? Perchè appunto il farne l'elenco preciso non è cosa che sia praticamente possibile. Primieramente perchè desterebbe tante contestazioni, metterebbe a contesa tanti campanili, che la discussione non finirebbe più.

Un esempio poi lo si trova nella nostra legislazione per le opere pubbliche.

Nelle antiche leggi del Governo subalpino le strade che chiamiamo ora nazionali, e che si chiamavano reali, erano tassativamente indicate e topograficamente delineate nella legge, e si diceva, per esempio, strada da Torino al San Bernardo.

Ebbene, la nuova legge, a questa indicazione nominativa ha sostituito un criterio, e ha detto: quelle che servono al commercio coll'estero; ecco una indicazione generica, ma sufficiente.

Ora, i principali empori marittimi in Italia sono abbastanza conosciuti, e l'indicarli tutti, restringendo le facoltà del Governo, non credo che sarebbe un atto di buona legislazione, tanto più che il commercio può portare la sua sede e svilupparla più o meno ampiamente in uno piuttosto che in un altro porto. Facendo questa legge, bisogna lasciare questa libertà d'azione al Governo, sempre sotto il controllo del Parlamento.

Ma vi ha un'altra ragione, onorevole Pissavini, per cui quest'articolo fu concepito in termini generici, ed è che questa legge, come fu osservato dall'onorevole Maurogò nato, è consentita dal Governo a titolo di esperimento. Sarà una legge buona se verrà applicata gradatamente e con prudenza; sarà una legge buona, se chi ne approfitta si unirà al Governo nell'aiutarlo ad impedire gli abusi; altrimenti sarà una legge cattiva, ed avrà vita breve.

E siccome anche la vigilanza del Governo è sempre una vigilanza che, quanto più si estende, tanto

meno diventa efficace e sicura; così il Governo ha voluto avere la facoltà di limitare, quanto più fosse possibile, il numero di queste principali città marittime.

Quando avremo fatto l'esperienza, creda pure, onorevole Pissavini, che non ci sarà nessuna difficoltà ad applicare la legge in modo che il numero delle principali città marittime d'Italia sia accresciuto, ma in questo primo pericoloso esperimento la precisione da lui desiderata è affatto inutile.

Quanto a quello che ha osservato l'onorevole Maurogò nato, dirò che è verissimo. La sua osservazione è acuta come lo sono sempre tutte le osservazioni che fa l'onorevole Maurogò nato. C'è qui una certa contraddizione in queste parole; ma un po' di grosso buon senso basta per capire che il dubbio sollevato non può sussistere. Si parla « di corpi morali e di privati. » Dunque qualsiasi corpo morale o privato ha diritto di domandare un deposito franco, e fra questi i comuni e le Camere di commercio. Si esige, egli dice, il parere favorevole del municipio e della Camera di commercio, e questo mi fa nascere dei dubbi se essi possano ottenere la concessione dei depositi franchi. Ma, quand'anche la Camera di commercio faccia domanda di un deposito franco cessa per ciò di essere corpo morale? Si può dubitare che il parere della Camera di commercio sia favorevole quando essa stessa che è nel novero dei corpi morali domanda questa concessione? Mi pare di no, perchè la Camera di commercio che domanda essa medesima la istituzione del deposito franco lo domanda perchè lo crede utile, e il suo parere è quindi implicito nella sua domanda. Mi pare adunque che in questa parte, senza occuparci di correggere la redazione dell'articolo, noi possiamo essere abbastanza tranquilli.

Riguardo poi all'altra osservazione, pure di redazione, fatta dall'onorevole Massari, io non posso a meno che approvarla e dichiarare che l'osservazione dell'onorevole Massari è giustissima. Io sono lieto di potermi associare a lui nell'ufficio di conservatore della buona redazione delle leggi. (*Harità*)

PRESIDENTE. Onorevole Rossi...

ROSSI. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio, io rinunzio alla parola.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 1 colla correzione proposta dall'onorevole Massari:

« Il Governo del Re è autorizzato a concedere a corpi morali, ed a privati, l'istituzione di depositi franchi nelle principali città marittime del regno, semprechè la domanda sia accompagnata da favorevole parere della Camera di commercio e del municipio, nella cui circoscrizione il deposito franco si intende di istituire.

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 GIUGNO 1876

« Tale concessione non potrà ottenersi quando i locali, che si intendono destinare a deposito franco, non presentino sufficiente garanzia contro ogni possibile frode.

« I depositi franchi sono considerati fuori della linea doganale, a norma di quanto è disposto nell'articolo 1, primo alinea, del regolamento doganale 11 settembre 1862. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 2. Mediante regolamento da approvarsi per decreto reale, sentito il Consiglio di Stato e le rispettive Camere di commercio, saranno stabilite le norme di vigilanza per l'introduzione nei depositi franchi ed estrazione delle merci.

« Le Camere di commercio dovranno concorrere coi delegati del Governo al mantenimento del buon ordine, e delle discipline del personale addetto ai depositi franchi.

« Nel regolamento saranno indicate le merci escluse dai depositi franchi. La immissione nei depositi franchi di merci escluse dal regolamento, si considera quale contrabbando.

« Ai contravventori delle disposizioni del regolamento predetto, sono applicabili le pene stabilite dal regolamento doganale 16 settembre 1862, dal decreto legislativo 28 giugno 1866, n° 3020 e dalla legge del 19 aprile 1872, n° 759, allegato D. »

L'onorevole Indelli ha facoltà di parlare su questo articolo 2.

INDELLI. Proporrei una lieve modifica alla seconda parte di questo articolo: dove si parla del concorso delle Camere di commercio al mantenimento del buon ordine e delle discipline del personale addetto ai depositi franchi, vorrei si spiegasse che esse vi concorreranno nella cerchia delle loro attribuzioni.

Si è parlato di Schiller e di amori incestuosi; non vorrei che qui vi fosse una commistione, la quale possa portare il disordine dove è a cuore di tutti che sia evitato.

Insomma io desidererei, se il ministro e la Commissione non sieno di contraria opinione, che qui si aggiunga che le Camere di commercio, *nella cerchia delle proprie attribuzioni*, dovranno concorrere coi delegati del Governo, ecc.; nell'articolo 4 essendosi detto che i corpi morali i quali domandano l'istituzione, dovranno sopportare la spesa dell'istituzione, potrebbe per avventura ingenerarsi il dubbio che la direzione della vigilanza che deve naturalmente essere regolata a norma delle leggi, fosse divisa tra i delegati del Governo e le Camere di commercio. È chiaro che a questo modo la disciplina verrebbe a soffrirne, e per ciò la vigilanza stessa verrebbe ad essere di molto diminuita. Ripeto, io proporrei che

le Camere di commercio sieno chiamate a concorrervi nella cerchia delle proprie attribuzioni; e con ciò evidentemente vengo, non a sottrarre, ma a voler dare di più all'autorità del Governo, per quella vigilanza che per legge gli spetta quando si tratta di guardare le linee doganali.

Ecco a che si restringono le mie osservazioni.

VARÈ, *relatore*. La Commissione ha accettato questa formola, la quale entra nell'ordine d'idee che fu ieri notato e lodato dall'onorevole Maurogò nato.

Il Governo desidera e noi desideriamo al pari di lui, una solidarietà dei commercianti onesti, rappresentati dalle Camere di commercio. Questa legge dice loro: ricordatevi che è del vostro interesse la conservazione di questa istituzione. Per questo interesse si dichiara che le Camere di commercio dovranno concorrere al mantenimento del buon ordine e della disciplina del personale. Così non potranno mai rispondere al Governo: voi avete i vostri impiegati, avete le vostre guardie; guardate che se si fanno dei contrabbandi, io non me ne immischio, non ne voglio essere responsabile, non ne debbo soffrire. Si è voluto evitare questo linguaggio; si è voluto fare capire che per la conservazione di questa istituzione le Camere di commercio dovranno vigilare.

Questo è il pensiero della Commissione.

Ora, o l'osservazione dell'onorevole preopinante vuole indebolire la forza di siffatta disposizione, e la Commissione la respinge; oppure egli vuol dire soltanto che le Camere di commercio non faranno altro ufficio che quello di Camere di commercio, ed allora la spiegazione è inutile, e si intende da sè, perchè naturalmente la Camera di commercio non fa il direttore delle dogane, come il direttore delle dogane non fa la Camera di commercio. Siamo intesi che ognuno debba stare nei limiti delle proprie attribuzioni; ma se si vuol mettere una limitazione alle attribuzioni di chi rappresenta il commercio favorito nella legge, la Commissione la respinge, perchè essa mette molta importanza a ciò, che vi sia questa cooperazione delle Camere di commercio nella sorveglianza e nella custodia del buon ordine nel punto franco, non già dell'ordine materiale di un giorno o di due, ma di un ordine più importante, dell'ordine, diremo così, economico e finanziario, che deve regnare nella istituzione.

INDELLI. Io non ho avuto la fortuna di farmi intendere dall'onorevole relatore. Almeno lo credo.

Nelle disposizioni che regolano le Camere di commercio io non ho mai letto che esse abbiano un personale di vigilanza propria. Le Camere di commercio non posseggono dei veri ed efficaci mezzi di vigilanza. Esse non nominano le guardie, non nominano gli ufficiali delle guardie doganali; non

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 GIUGNO 1876

fanno nulla di tutto questo. Ora quando io leggo nel progetto di legge che stiamo discutendo, che le Camere di commercio dovranno concorrere coi delegati del Governo al mantenimento del buon ordine, mi sembra quasi che esse vengano equiparate ai municipi, che hanno le loro guardie municipali. E quando poi leggo che si soggiunge: « e della disciplina del personale addetto ai depositi franchi, » ho domandato a me stesso come debbono concorrere le Camere di commercio al mantenimento di questa disciplina?

Ed è per queste ragioni che io, per chiarire meglio la legge, affinchè possa essere intesa (perchè noi dobbiamo fare delle cose pratiche), ho proposto di aggiungere: « le Camere di commercio nella cerchia delle proprie attribuzioni. » Se queste spiegazioni mancassero, avverrà che il Governo nominerà un personale per la vigilanza dei punti franchi, e verranno subito le Camere di commercio ad osservare che quello non è di loro gradimento, che esso non procede bene; che la tale guardia non ha fatto il proprio dovere; e di qui i conflitti e i disordini amministrativi. E allora spunta l'anarchia, non si istituisce la vigilanza. Questa è la mia opinione. Se noi facciamo questa legge per esperimento, dobbiamo metterla in condizioni tali che l'esperimento possa riuscire a bene. Ma se invece noi l'arruffiamo in modo che questa tale vigilanza non possa più raggiungere il suo scopo, mancherà certamente la disciplina, l'insuccesso seguirà i nostri sforzi.

E mancherà certamente la disciplina, perchè quando ci sono molti a comandare, quando ci sono molti galli a cantare, come dice il proverbio, non fa mai giorno. Attribendosi alle Camere di commercio poteri e funzioni che non sono nel loro naturale organismo, è necessario definire meglio che cosa è che volete da esse. Ed ho finito.

NEGROTTA. (*Della Giunta*) Per tranquillare l'onorevole Indelli sulla disposizione stabilita nella seconda parte dell'articolo 2, gli dirò che nel deposito franco di Genova, prima della sua soppressione, esistevano parecchi custodi che appunto erano allo stipendio delle Camere di commercio, e che le porte dei magazzini interni avevano una doppia chiave, una tenuta dal proprietario della merce, l'altra dalla presidenza della Camera di commercio.

Quando nella Commissione si discussero gli articoli di questo progetto di legge, si fece una discussione speciale su questa seconda parte dell'articolo 2, e fu stabilito di accordo tra il ministro e la Commissione, che si dovesse tenere ferma questa disposizione, avuto riguardo appunto, perchè in questo modo la Camera di commercio, per mezzo del suo presidente che tiene le chiavi dei magazzini interni

o per mezzo dei suoi impiegati, stipendiati *ad hoc*, fosse abilitata ad una vigilanza in comune coi doganieri; che si ridurrà ad un utilissimo controllo.

Come vede l'onorevole Indelli, ecco perchè non possono nascere inconvenienti da tale disposizione, poichè oltre a dare una maggiore garanzia allo Stato, ne sembra ben pensato che le Camere di commercio abbiano una vigilanza sui capannoni, tanto più che la dogana mal volentieri si sarebbe acconciata a ricevere le chiavi dei magazzini interni tenute fin qui dalla presidenza della Camera di commercio, e ciò perchè non potesse piacere all'amministrazione della dogana di assumere una responsabilità col fatto di ricevere in consegna le chiavi dei magazzini interni.

Per queste ragioni la Commissione spera che l'onorevole Indelli non vorrà insistere nel suo emendamento.

CASTELLANO. Io trovo che le difficoltà messe innanzi dall'onorevole Indelli possono rimanere eliminate, se si bada alla prima parte dell'articolo 2, il quale contempla la formazione di un regolamento da approvarsi per decreto reale, con cui debbano stabilirsi le norme di vigilanza per l'introduzione nei depositi franchi e per l'estrazione delle merci.

Ad ogni modo però, ad eliminare del tutto quelle difficoltà (dappoichè in certa guisa l'obbiezione dell'onorevole Indelli potrebbe prendere corpo nei casi in cui potessero sorgere dubbi intorno all'applicazione della legge) si potrebbe modificare la seconda parte dell'articolo 2, usando la seguente locuzione: « il regolamento determinerà per quanto le Camere di commercio dovranno concorrere al mantenimento del buon ordine: » il di più come nel progetto.

VARÈ, *relatore*. Noi non vogliamo lasciare ad un regolamento lo scioglimento della questione; vogliamo che nella legge sia incarnato il pensiero che la Camera di commercio, cioè il rappresentante legittimo del commercio nelle città che avranno questa istituzione, debba accettare una responsabilità morale per la conservazione dell'istituzione stessa, e per tutto ciò che concilia l'interesse del commercio coll'interesse della finanza.

L'onorevole Negrotto ha già ricordato che qui non si propone niente di nuovo; ed io ho sotto gli occhi il regolamento del punto franco di Genova che allora si chiamava porto franco, quella tal frase inesatta che ha prodotto tutti questi equivoci ai quali alludeva l'onorevole Podestà.

L'articolo 17 di quel regolamento dice: « L'amministrazione e la direzione degli affari nell'interno del porto franco spettano alla Camera di commercio, la quale esercita il potere disciplinare sulle persone ammesse, riserva a se sola il permesso dei cumuli

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 GIUGNO 1876

di merci nelle strade, scale e corridoi e vigila sul buon andamento del servizio.

« Potrà accertarsi delle contravvenzioni anche mediante visite e perquisizioni nei magazzini particolari.

« A questo effetto la Camera di commercio potrà fare i relativi regolamenti disciplinari. »

Questo è lo stato di cose durato tanti anni in quel porto franco di Genova, il quale non era che un punto franco.

Abbiamo voluto richiamare la massima; al regolamento poi che, in esecuzione di questa legge, come accennava l'onorevole Castellano, dovrà essere fatto, incomberà lo stabilire qualche cosa di più speciale. Se poi invece di dire *delle discipline*, si volesse dire *della disciplina*, perchè si creda che l'espressione sia più chiara, la Commissione acconsentirebbe.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io credo che colla semplice modificazione indicata dal relatore sia abbastanza chiarito il concetto di questo secondo alinea dell'articolo 2. Se noi ammettessimo una redazione la quale dicesse: le Camere di commercio concorrono col Governo al mantenimento del buon ordine dei depositi franchi, secondo le loro naturali e legali attribuzioni, noi diremmo una cosa che non avrebbe significato, perchè veramente le Camere di commercio non hanno queste attribuzioni per le leggi vigenti. Qui invece si è voluto dividere la sorveglianza del Governo in due parti: una è quella che riguarda l'introduzione e l'estrazione delle merci dai depositi franchi, e su questo è detto che un regolamento approvato per decreto reale determina le norme. Viene poi la parte di amministrazione interna del deposito franco.

Ora il Governo ha creduto che nessuno meglio della Camera di commercio fosse più adatto a questo ufficio da mantenere il buon ordine, sia per la distribuzione dei locali, sia per quel che riguarda i movimenti che si devono eseguire nei depositi pel personale che vi è applicato. È una specie di autonomia del ceto commerciale che col mezzo della sua rappresentanza, che è la Camera di commercio, veglia su questo stabilimento istituito a vantaggio del commercio. Però non si può escludere il Governo, perchè anche nel deposito franco il Governo ha diritto di entrarci, di vedere che cosa si fa, di tutelare l'ordine, di vedere se la disciplina, anche commessa effettivamente alla vigilanza della Camera di commercio, sia bene osservata. Dunque una autorità nell'amministrazione interna deve essere sempre riservata al Governo, che anche volendo non se ne potrebbe spogliare; ma l'ingerenza minuta, amministrativa, disciplinare di quanto

avviene nell'amministrazione del deposito franco può convenientemente essere affidata alla Camera di commercio.

Credo con queste spiegazioni di avere chiarito il significato di questo articolo.

INDELLI. Le dichiarazioni del presidente del Consiglio conducono a questa idea, cioè che le Camere di commercio, trattandosi di una istituzione eccezionale, quali sono i punti franchi, sarebbero chiamate a spiegare un'ingerenza speciale per concorrere col Governo alla vigilanza di cui si ha tanto bisogno nei rapporti con le dogane.

Io mi associo pienamente e non fo che lodare il concetto da cui muovono il presidente del Consiglio e la Commissione. Ma appunto perchè si tratterebbe di un'ingerenza straordinaria, di qualche cosa che le Camere di commercio non compiono attualmente nella cerchia delle proprie ed intrinseche attribuzioni, si ha maggiore bisogno di stabilire e definire quest'azione eccezionale delle attribuzioni che voi volete ad esse concedere.

Lo ripeto ancora, io lodo il concetto, ma sento il bisogno che sia meglio formulato nella legge che veniamo oggi a votare.

Io quindi mi associerei all'idea dell'onorevole Castellano, il quale dice che nel regolamento che il potere esecutivo andrà a studiare, si dovrà determinare appunto in quali limiti, in quali modi le Camere di commercio spiegheranno il loro concorso col Governo stesso al mantenimento dell'ordine e alla vigilanza nei punti franchi. Ed allora noi c'intenderemo meglio, ed il concetto dell'onorevole presidente del Consiglio, al quale mi associo e fo plauso, sarà esplicito in modo concreto.

Ecco in che modo mi pare che ci potremo trovare una volta d'accordo. Io direi, con l'onorevole Castellano: « Il suddetto regolamento determinerà i limiti entro i quali le Camere di commercio debbono concorrere, ecc. »

Voi chiamate le Camere di commercio eccezionalmente a questo ufficio; dunque spiegatevi e riassumetevi almeno nel regolamento.

L'onorevole relatore del progetto di legge, parlando nell'articolo 17 del regolamento già in vigore pel porto di Genova, diceva che ivi è specificata la ingerenza delle Camere di commercio.

Ma allora io osservo, se in quel regolamento ciò era detto, quanto maggior bisogno non abbiamo oggi, quando estendiamo a tutto il resto d'Italia i porti franchi, di una simile disposizione espressa?

Come volete negare che manchi questa disposizione espressa in una legge colla quale diamo la facoltà al Governo di estendere i porti franchi in tutto

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 GIUGNO 1876

il resto d'Italia, o che almeno gli sia di ciò fatto obbligo nel regolamento?

Ecco a che si restringono le mie considerazioni. Ed è per ciò che io e l'onorevole Castellano proponiamo alla Camera l'emendamento che rileggo: « il suddetto regolamento determinerà i modi e i limiti nei quali le Camere di commercio debbono concorrere, ecc. »

PRESIDENTE. Onorevole Indelli, trasmetta il suo emendamento.

PODESTÀ. Invero mi pare che la Camera si trattenga in una questione di regolamento. Dal momento che l'articolo 2 dice che i delegati del Governo dovranno concorrere colle Camere di commercio, resta inteso che questo concorso debba aver luogo a norma delle proprie attribuzioni, secondo i mezzi che i regolamenti generali ad esse offrono.

Se lo stato attuale della legislazione e dei regolamenti vigenti, non fosse bastevole per determinare tutte le occorrenze che si potessero presentare, vi provvederà il potere regolamentare del Governo.

Naturalmente, trattandosi della esecuzione di una legge, il Governo, nella sua stessa natura di potere esecutivo, ha la facoltà e l'obbligo di determinare con un suo regolamento le questioni controverse e i dubbi che potessero insorgere.

Io dunque opino che si debba mantenere la dizione dell'articolo secondo quale essa è, poichè mi pare la migliore. Secondo l'onorevole Indelli e l'onorevole Castellano, si demanderebbe allo stesso regolamento daziario la facoltà e l'obbligo di determinare in modo assoluto di reggimentare quest'azione delle Camere di commercio. Io non lo credo opportuno. L'azione della dogana ha principalmente lo scopo di sorvegliare il perimetro esterno del recinto franco. L'intervento della Camera di commercio ha un altro oggetto, quello di tutelare gli interessi di tutto il commercio contro le irregolarità interne del porto franco, contro i preparativi di contrabbando che vi si potessero verificare.

Io farei dunque istanza che si chiudesse la discussione e si votasse l'articolo tale e quale si trova.

PRESIDENTE. Dunque veniamo ai voti.

La Camera ha inteso che l'onorevole Indelli e l'onorevole Castellano proposero di modificare il secondo comma nel seguente modo:

« Il suddetto regolamento determinerà i limiti ed i modi, nei quali le Camere di commercio debbono concorrere coi delegati del Governo al mantenimento del buon ordine e delle discipline del personale addetto ai depositi franchi. »

La Commissione lo accetta?

VARE, relatore. La Commissione non lo accetta, perchè lo crede superfluo.

In quest'articolo devono esservi due idee: la prima è questa: un regolamento stabilisce le norme di vigilanza.

La seconda idea è la seguente:

Alla vigilanza debbono concorrere le Camere di commercio.

Il tornare a dire come terza idea che i limiti ed i modi di questo concorso delle Camere di commercio saranno fissati da quel regolamento, mi pare una inutilità, perchè già nell'idea che la vigilanza è regolata con norme fissate da un regolamento si comprende ciò che gli onorevoli proponenti vorrebbero ripresentare.

Dunque la Commissione si unisce all'onorevole Podestà per domandare che, salvo il caso di sostituire le parole *della disciplina* alle parole *delle discipline*, per rendere più chiaro il comma secondo, la Camera voglia approvare l'articolo così come è.

PRESIDENTE. Ma se i proponenti insistono, io debbo consultare la Camera.

CASTELLANO. Domando la parola per una dichiarazione.

Nessuno potrà mettere in dubbio che qui ci siano due interessi in giuoco, che entrambi meritano di essere tutelati. C'è l'interesse della finanza, e questo è rappresentato dal Governo; c'è inoltre l'interesse speciale del commercio, il quale, per quanto in generale possa essere rappresentato anche dal Governo, però è più specialmente affidato alle sue naturali rappresentanze, che sono appunto le Camere di commercio.

Ora, l'onorevole relatore vuole concedermi sì o no, che possa verificarsi antagonismo in taluni casi tra questi due interessi?

Ed è appunto per questi casi che l'onorevole Indelli ed io vogliamo che la tutela, la vigilanza della Camera di commercio sia interamente subordinata all'azione del Governo. Ecco perchè noi vogliamo che sia solennemente riconosciuto e proclamato come appartenente al Governo il diritto di regolamentare i limiti ed i modi della ingerenza delle Camere di commercio in questo ramo di pubblico servizio. Questo è lo scopo che noi ci proponiamo; e però, ad evitare persino la possibilità di conflitti, antagonismi e dissensi, abbiamo fatta la nostra proposta, insistendo perchè si voti se sia accettata o respinta dalla Camera.

PRESIDENTE. Avverto la Camera che la redazione del secondo comma è la seguente:

« Le Camere di commercio dovranno concorrere coi delegati del Governo al mantenimento del buon ordine e delle discipline »...

Voci. Della disciplina!

PRESIDENTE. Ma io leggo come è stampato.

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 GIUGNO 1876

VARÈ, *relatore*. Appunto era stampato così, ma io ebbi testè l'onore di proporre questa modificazione a nome della Commissione, che l'onorevole presidente del Consiglio ha accettata, di dire *della disciplina*.

PRESIDENTE. Ora, gli onorevoli Castellano e Indelli propongono una modificazione alle prime parole. Invece di dire: « Le Camere di commercio dovranno concorrere coi delegati del Governo al mantenimento del buon ordine, » vorrebbero che fosse scritto:

« Il suddetto regolamento determinerà i limiti ed i modi nei quali le Camere di commercio debbono concorrere coi delegati del Governo al mantenimento del buon ordine, e delle discipline del personale addetto ai depositi franchi. »

Metto ai voti questo emendamento proposto dagli onorevoli Castellano ed Indelli.

(È respinto.)

Metto ai voti l'articolo 2.

(È approvato.)

« Art. 3. Qualora in un deposito franco siansi constatati inconvenienti gravi o frodi, sarà in facoltà del Governo di stabilire con reale decreto quelle maggiori discipline e cautele, sia temporarie o permanenti, che saranno necessarie a tutelare gli interessi dell'erario. »

PLEBANO. Domando la parola.

MAUROGÒNATO. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Plebano ha facoltà di parlare.

PLEBANO. Il mio voto su questo progetto di legge non sarà certo discordante da quello concorde con cui fu benevolmente accolto da tutta la Camera, e ciò perchè io sono perfettamente persuaso che questo progetto di legge, mentre arreca dei grandi vantaggi al commercio, ampliandone la libertà, facilitandone il movimento, non arrecherà danno alla finanza nazionale. Ma, perchè non arrechi danno alla finanza nazionale, è necessario, come molto opportunamente osservarono parecchi oratori, e principalmente l'onorevole ministro delle finanze, è necessario che questa legge sia applicata con molti riguardi, con molta prudenza, con molte cautele.

Ora in quest'articolo 3 si contempla un caso, di fronte al quale non mi paiono sufficienti le disposizioni che nell'articolo medesimo sono stabilite. In quest'articolo si contempla il caso in cui inconvenienti gravi o frodi vengano a scoprirsi nell'esercizio di un deposito franco, e si dice che in questo caso sarà in facoltà del Governo di stabilire con reale decreto quelle maggiori discipline e cautele, sia temporarie o permanenti, che saranno necessarie a tutelare gli interessi dell'erario.

A me pare che dire questo sia come dire niente. Il Governo ha naturalmente quest'obbligo e questo diritto. Se l'articolo 2 dà facoltà al Governo di fare il regolamento per disciplinare i depositi franchi, è naturale che abbia il diritto di modificare questo regolamento, quando vede che non siano abbastanza tutelati gli interessi delle finanze.

Mentre adunque nell'articolo 3 si contempla un caso gravissimo, vi si danno delle disposizioni che non rispondono, a mio avviso, a sufficienza alla gravità del caso stesso: delle disposizioni che non sono che la ripetizione inutile di ciò che è già stato stabilito nell'articolo 2. A me pare che, allorquando si presentasse il caso nel quale il deposito franco desse luogo a frodi ed inconvenienti così gravi da rendere difficile il conciliarne l'esistenza col giusto interesse delle finanze, mi pare che il Governo dovrebbe avere la facoltà di sopprimere il deposito franco.

Credo che questo mio concetto sarà facilmente accolto dall'onorevole ministro per le finanze il quale molto giustamente si è preoccupato della necessità di procedere con molta cautela nell'applicazione di questa legge, ed ha dichiarato che si tratta d'un esperimento.

Ora, trattandosi d'un esperimento, bisogna tener conto dell'esperienza; e quando l'esperienza venga a dimostrare che un deposito franco stato concesso per ragioni che apparentemente parevano giustissime, non risponde alla condizione essenziale di non fare correre pericolo alle finanze dello Stato, vuoi per posizione topografica, vuoi per qualsiasi altra ragione che è qui inutile indagare, è necessario che il Governo abbia la facoltà di sopprimerlo.

Se questo mio concetto non fosse respinto, come non dovrebbe esserlo, dall'onorevole ministro delle finanze, e se la Commissione e l'onorevole relatore, senza imputare anche a me di voler fare il censore, volessero accostarsi a quest'idea, io mi permetterei di proporre un emendamento, ossia un altro articolo in luogo di quello che si sta esaminando.

L'articolo sarebbe questo: « Qualora in un deposito franco, l'esperienza abbia constatati inconvenienti gravi o frodi tali che dimostrino la difficoltà di conciliare l'esistenza del deposito stesso coll'interesse della finanza, potrà il Governo, sentita la Camera di commercio e in seguito a parere del Consiglio di Stato, sopprimere il deposito franco. »

MAUROGÒNATO. Io aveva chiesto la parola per tutt'altro scopo. Io volevo che dopo le parole: « Qualora in un deposito franco, » si aggiungesse: « o nei capannoni. » E siccome di capannoni non si è ancora parlato, avrei chiesto che si tenesse in sospenso

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 GIUGNO 1876

pel momento quest'articolo che sarebbe trasportato alla fine della legge e diverrebbe l'articolo 5.

PRESIDENTE. Perchè lo vuol trasportare?

MAUROGÒNATO. Perchè non si è ancora parlato di capannoni.

PRESIDENTE. Questo non importa. Dunque ella propone un emendamento con cui questo articolo venga esteso anche ai capannoni.

MAUROGÒNATO. Scusi, siccome non si è ancora parlato di capannoni, lasciando questo articolo al posto in cui ora si trova, mi pare che la redazione della legge lascierebbe molto a desiderare. Perciò questo articolo, che comprende una comminatoria la quale deve essere comune, secondo il mio parere, tanto ai depositi franchi quanto ai capannoni, dovrebbe essere trasportato in ultimo.

PRESIDENTE. Ora c'è un'altra proposta che non pregiudica la sua.

L'onorevole Plebano presenta una redazione tutta diversa.

ROSSI. Preferirei che si mantenesse l'articolo terzo come sta, senza che per questo io intenda per nulla di essere discorde da quanto proponeva l'onorevole Plebano; perchè credo che sia una cosa la quale riguarda semplicemente il modo d'intenderlo.

L'articolo terzo dà al Governo la facoltà di stabilire con reale decreto quelle maggiori discipline, o cautele, siano temporanee o permanenti, le quali sono necessarie a tutelare gl'interessi dell'erario.

L'onorevole presidente del Consiglio, quando ha parlato di questa cosa, ha detto che si stabiliranno discipline tali le quali potrebbero venire, se male non ho inteso, fino alla registrazione; questa registrazione era quel secondo controllo vagheggiato dagli oppositori, che precisamente si è eliminato per l'istituzione dei depositi franchi; e allora ben vede l'onorevole Plebano che avendo lasciato nelle mani del Governo questo rimedio non solo temporario, ma permanente, il quale farebbe cangiare tutta quanta la natura della istituzione, vi è in questa misura la quasi soppressione del deposito franco che aspira come sanzione a mettere nell'articolo.

Ora rispondo, giacchè ho la parola, a quello che ha detto l'onorevole Maurogònato.

Mi pare che, senza spostare l'articolo 3, si potrebbe ritenere l'idea che è eccellente, cioè aggiungendovi le parole: *anche nei capannoni, di cui all'articolo 5*, o altra espressione equivalente.

PRESIDENTE. Cominciamo a sciogliere la questione pregiudiziale, sollevata dall'onorevole Plebano.

Quanto a quella dell'onorevole Maurogònato è facile scioglierla all'articolo 5 pel caso che i capan-

noni siano sostituiti da altra denominazione, o mantenuti.

La parola spetta all'onorevole Ferrara.

FERRARA. Per parte mia, respingo la proposta dell'onorevole Plebano.

Io credo che questa legge, secondo la mia maniera di pensare, dà troppa facoltà al potere esecutivo, quando rimette interamente al suo arbitrio la concessione del diritto di istituire porti franchi in alcune località.

È vero che ci sono delle condizioni, ma esse non diventano mai obblighi in quanto al potere esecutivo. Egli è padrone di dire alla prima città dello Stato, quand'anche si presentasse con tutte le condizioni enumerate, il parere favorevole del municipio e della Camera di commercio, e locali bene adatti, di dire: io non concedo. Ma lasciamo stare quell'articolo che è già votato, e su cui non ho nulla a dire, dopo il voto.

L'onorevole Plebano, non contento di ciò, vorrebbe dare al potere esecutivo il diritto di sopprimere nientemeno che un punto franco già istituito, senza considerare che fu istituito sostanzialmente in via di contratto, che costò una grossa spesa, dopo che tutto siasi ben coordinato a tal fine.

È egli permesso di abbondare sino a tal punto? Per causa di frodi avvenute si vuol dare al potere esecutivo la facoltà di mandare tutto a monte, chiudendo, sopprimendo quel porto franco? Sarebbe, secondo me, una facoltà impossibile, esorbitante, e da questo lato io non saprei menomamente aderire a quanto l'onorevole Plebano propone.

Dall'altro lato, l'onorevole Plebano fa un'osservazione: pare a lui che il potere esecutivo, dacchè ebbe nella legge la facoltà di stabilire per via di regolamento le norme disciplinari del nuovo porto franco, non abbia bisogno di altra facoltà, per aggiungere, occorrendo cause e fatti straordinari, delle norme disciplinari nuove. No, io non saprei dividere la sua opinione.

È questione stata agitata assai, non so se risolta, ma ad ogni modo disputabile sempre, se il potere esecutivo, quando da una legge ha l'incarico di emanare un regolamento per l'esecuzione di questa legge, possa, dopo avere esaurita codesta facoltà, conservare in eterno il diritto di rifare il suo regolamento, continuando a legiferarvi di sopra come meglio a lui piaccia. Io credo che su questo punto vi siano degli autorevoli pareri in senso contrario a quello dell'onorevole Plebano; ma, ad ogni modo non è necessario internarci adesso in siffatta questione.

Quello che io dico si è, che non c'è niente di male a togliere sin d'ora ogni equivoco, prevedendo

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 GIUGNO 1876

espressamente il caso, e statuendo che, ove mai avvenissero operazioni di scandalose frodi in un punto franco, s'intende protratta nel Governo la facoltà di emanare, in via di nuovo regolamento, le provvidenze opportune.

In somma, da un lato io non potrei assentire all'onorevole Plebano il diritto che il suo emendamento conferirebbe al Governo, di sopprimere un porto franco concesso, cioè cancellare con un tratto di penna un importante diritto acquisito, e così punire sopra un intero paese la colpa di pochi contrabbandieri. Non credo poi superfluo che si riserbi sin d'ora al Governo il diritto di ritoccare il regolamento emanato, in caso di avvenimenti straordinariamente anormali, affinché non abbia egli il bisogno d'impetrare dal potere legislativo quelle provvidenze che possano occorrere, e che, emanate con decreto reale, risparmierebbero le lungherie a cui si va naturalmente soggetto quando devesi avere ricorso al Parlamento.

Voto quindi per conservare la dizione proposta dall'onorevole Giunta.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io voglio tentare di abbreviare la discussione.

Dirò prima di tutto che non divido l'opinione dell'onorevole Ferrara, il quale crede che coll'articolo 1 si siano concesse facoltà eccessive. L'abbiamo votato, e lasciamolo lì. Io mi limito a dire che colla formola « il Governo del Re è autorizzato a concedere alle principali città marittime, » con questa formola non si dà una tale sconfinata libertà al Governo da permettergli di pigliare questa legge e metterla a dormire negli archivi; perchè le leggi si fanno onde siano eseguite e per provvedere ad un interesse pubblico.

Qualche cosa il Governo è obbligato a fare, altrimenti mancherebbe al suo dovere. Questa è del resto l'interpretazione che alla legge do io e quindi, finchè ci sono io, l'onorevole Ferrara può essere tranquillo.

Vengo alla questione dell'onorevole Plebano. Io qui mi accosto invece alla opinione dell'onorevole Ferrara. Quando un regolamento è fatto per l'esecuzione d'una data legge, non credo che si possa rimutare in infinito, tanto da cambiare tutta la prima e, direi, naturale interpretazione che, nell'applicazione della legge, col mezzo del regolamento, il potere esecutivo vi ha dato.

Ma lasciamo lì anche questa questione.

Vengo alla proposta dell'onorevole Plebano.

Io prego l'onorevole Plebano a ricordarsi di una massima comune in fatto di sanzioni penali. La gravità delle pene anzichè essere un mezzo efficace di

repressione, in moltissimi casi riesce all'impossibilità di applicare le pene stesse ed alla impunità.

Un deposito franco, come fu notato, non si stabilisce che con una spesa ingente. Ora l'abolizione del porto franco sarebbe un tale danno ai privati, od ai corpi morali che vi sono interessati, che costituirebbe una pena enormemente grave. Ma pazienza se questa gravissima pena fosse necessaria: ma io non ne ho bisogno.

In che consiste questa legge? Consiste nell'istituire questi stessi depositi franchi che sono già contemplati dalla legge doganale comune, di cui parlano gli articoli 1 e 93 della legge. Quali sono le maggiori discipline che io posso introdurre? Quando in quest'articolo si parla di maggiori discipline, bisogna che io le cerchi ed evidentemente non trovo che la registrazione, o signori: e voi sapete che, introdotta la registrazione, è chiusa ogni disputa, perchè nessuno contrasta l'istituzione dei depositi franchi, quando ad essi sia applicata la doppia cautela della custodia fatta col mezzo di agenti doganali, e della registrazione con tutte le sue conseguenze, cioè colle cauzioni, col controllo, ecc.

Dunque quando con quest'articolo 3 io ottengo al Governo la facoltà di trasformare un deposito franco in uno di quei depositi doganali, a cui si applica la registrazione, io nell'interesse delle finanze posso essere tranquillo.

Ma l'onorevole Plebano potrà dire: possono nascere dei casi molto gravi, in cui si debba provvedere e giungere fino all'abolizione. Ebbene, in questi casi gravissimi chi impedisce al potere esecutivo di presentare al Parlamento un progetto di legge col quale si aboliscano i depositi franchi, come si sono abolite le città franche?

Dunque i rimedi ci sono, e mi pare che questa gravissima pena messa in una legge, che è detta di esperimento, in una legge il cui risultato, l'ho detto e lo ripeto, dipende dalla confidenza reciproca, che si deve stabilire fra i commercianti, che sono interessati in questi stabilimenti, ed il Governo che li ha concessi, questa pena gravissima colla quale si minaccia la chiusura di questi stabilimenti, sarebbe un atto di così manifesta diffidenza verso i commercianti che li offenderebbe. Ma che? potrebbero rispondere, volete che noi impegniamo ingenti capitali in questa istituzione, quando una mutazione di Ministero ci può confiscare tutta la nostra proprietà?

Ne quid nimis: non misure, non penalità eccessive. Il Governo è sufficientemente armato: mi pare che coll'andare fino all'abolizione si eccederebbe nella misura delle guarentigie.

Voci. Ai voti! ai voti!

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 GIUGNO 1876

PRESIDENTE. Onorevole Plebano, dichiarare se insiste nella sua proposta o se la ritira.

PLEBANO. Mi pare anzitutto di essere in diritto di rispondere qualche parola dopo avere fatto una proposta che fu combattuta da diverse parti; e perciò, se il presidente lo permette...

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Plebano, io non voglio impedirle di parlare; ma, siccome si domanda la chiusura, sono in obbligo di pregarla di dichiarare se insiste nella sua proposta o se la ritira.

PLEBANO. Io domando anzitutto di rispondere due parole alle osservazioni fatte contro la mia proposta.

Io devo prima di tutto ringraziare l'onorevole Rossi del modo urbano con cui, come disse l'onorevole Ferrara, ha respinto la mia proposta. Ma mi pare opportuno di fare notare la contraddizione in cui sono tra loro, l'onorevole Rossi e l'onorevole Ferrara. Il primo respinge la mia proposta perchè crede sia già implicita nell'articolo; il secondo vuol mantenere l'articolo come è, appunto perchè egli non vuole accettare la mia proposta.

Le principali osservazioni però sono fatte dall'onorevole ministro delle finanze.

Egli ha detto: non bisogna aggravare troppo le penalità.

Io sono d'accordo con lui in questo concetto; ed anzi non sono molti giorni che ho dovuto combattere qui, nella discussione del progetto di tassa sui contratti di Borsa, contro una multa che io reputava eccessiva, ma che la Camera ammise. Quindi io ammetto perfettamente il concetto dell'onorevole ministro; ma qui non siamo nel caso di penalità ma in quello di dovere tutelare gli interessi della finanza.

Ora io dico, quando sorge caso in cui evidentemente gli interessi della finanza non sono conciliabili col sistema di questi depositi franchi, che cosa si farà? L'onorevole ministro mi dice: andrò sino a ristabilire la registrazione, e la registrazione equivale a distruggere il deposito franco.

MINISTRO PER LE FINANZE. Non lo nega.

PLEBANO. Io invece dico chiaro: sopprimiamolo addirittura. Si tratta, come ripetutamente ha detto l'onorevole ministro, di un esperimento, l'esperienza quindi deve avere pure qualche peso; mi pare perciò che non sarebbe che atto di prudenza se si accordasse al Governo la facoltà che io ho proposto. Del resto, la mia proposta si concilierebbe benissimo, occorrendo, anche col lasciare l'articolo 3 tal quale è, e ciò per l'ipotesi che la questione sollevata dall'onorevole Ferrara vada risolta nel senso da lui indicato, vale a dire che il Governo non abbia facoltà di modificare un regolamento

una volta che l'ha fatto; sebbene la pratica costantemente sin qui seguita mi sembri dire il contrario, e l'onorevole Ferrara possa rammentare che dal 1859 in poi sempre si sono dal Governo modificati dei regolamenti, all'emanazione dei quali era stato autorizzato da apposite leggi.

Ad ogni modo, io ripeto potersi lasciare sussistere l'articolo 3 per ovviare a questa difficoltà, per non entrare in questo campo di discussione; ma ciò non dovrebbe impedire punto di aggiungere la disposizione che ho proposto, e la quale viene a provvedere ad un'altra cosa.

Poichè però il ministro delle finanze, che è il naturale custode degli interessi dell'erario, al quale più ancora che a me deve stare a cuore l'interesse delle finanze che è l'interesse del paese, crede di dover respingere la mia proposta, io non ho che a ritirarla essendo egli più competente certamente che io non sia, ed il vero responsabile di ciò che potrà accadere.

MINISTRO PER LE FINANZE. Ritenga pure l'onorevole Plebano che io respingo la sua proposta perchè non ne ho bisogno, e perchè la credo inutile. Quanto poi alla registrazione, egli ha detto che equivale all'abolizione del punto franco.

No, onorevole Plebano, egli sa che nel modo di operare la registrazione ci sono delle gradazioni, si può fare con maggiore o minore severità, si può accompagnare con cautele più o meno rigorose.

Niente impedisce che il legislatore istituisca un deposito franco con una cautela maggiore, con una registrazione sommarissima; io non dissimulo che la registrazione trasforma alquanto lo stabilimento, ma la pena può essere applicata temporaneamente, sino a che i disordini siano cessati, e dopo può rivivere il deposito franco colla sua naturale libertà; ma l'abolizione, onorevole Plebano, sarebbe un atto di tanta iattura pei concessionari, un atto di così aperta diffidenza che il legislatore darebbe ai commercianti, che io credo recherebbe anche del danno all'istituzione dei depositi franchi, i quali sono riputati utili dal momento che il Consesso legislativo crede, nella sua grandissima maggioranza, utile istituirli con una legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Ferrara ha già dichiarato di non insistere; insiste l'onorevole Plebano?

PLEBANO. Non insisto e lo ritiro.

PRESIDENTE. Rimane l'emendamento dell'onorevole Maurogò nato, il quale vorrebbe che le discipline che sarebbero applicate ai punti franchi, quante volte siano per essere constatati degli inconvenienti, siano pure applicabili ai capannoni nel caso che fosse approvato l'articolo 5 col quale sono istituiti questi capannoni.

MINISTRO PER LE FINANZE. La proposta dell'onorevole Maurogò nato è una cautela per le finanze; quindi non ho difficoltà di accettarla. Solamente io dico, che topograficamente il suo emendamento sarebbe fuori di luogo. Qui si seguono, l'una dopo l'altra, tutte le disposizioni che si riferiscono ai depositi franchi. Invece i capannoni sono un'istituzione che ha un ufficio diverso: le merci vi restano per un tempo minore, servono ad altro ufficio.

Se l'onorevole Maurogò nato vuole fare delle proposte perchè vengano impediti le frodi che possono avvenire quando la merce è nei capannoni, riservi le sue osservazioni all'articolo 5.

MAUROGÒNATO. V'acconsento.

PRESIDENTE. Allora, con questa riserva rileggo l'articolo 3:

« Qualora in un deposito franco siansi constatati inconvenienti gravi o frodi, sarà in facoltà del Governo di stabilire con reale decreto quelle maggiori discipline e cautele, sia temporarie o permanenti, che saranno necessarie a tutelare gli interessi dell'erario. »

(Messo ai voti, è approvato.)

« Art. 4. La spesa occorrente per i fabbricati di cui all'articolo 1, e quella eventualmente necessaria per la rigorosa vigilanza del recinto franco, rimarranno a carico dei corpi morali o dei privati, che avranno fatta richiesta della loro istituzione. »

VIARANA. Qui trovo una parola di cui amerei conoscere il preciso valore, non volendola ritenere per una parola inutile. L'articolo dice:

« La spesa occorrente per i fabbricati di cui all'articolo 1, e quella *eventualmente necessaria* per la rigorosa vigilanza, ecc. »

Io credo che una rigorosa vigilanza sia sempre necessaria in ogni punto franco, e quindi sempre necessaria la spesa occorrente; domanderei una spiegazione sul valore di quella parola *eventualmente*, la quale pone in dubbio questo mio convincimento.

MINISTRO PER LE FINANZE. Questa parola *eventualmente* vuol dire che per le condizioni speciali di qualche località non basta quella spesa ordinaria di custodia di un deposito di merci, di una linea doganale, ma occorre una spesa maggiore, appunto per la circostanza che uno di questi stabilimenti si trova in condizioni eccezionali.

Del resto l'onorevole Viarana può stare tranquillo sulla disposizione di questo articolo, perchè naturalmente un deposito franco non s'istituisce senza una trattativa tra il Governo e i corpi morali o i privati che lo chiedono, e in queste trattative si discuteranno tutte le condizioni, e se nell'istituzione di un porto franco si vede una spesa che eccede

quella ordinaria, che naturalmente deve essere a carico dello Stato, in tal caso, nella concessione il Governo si tien carico di questa maggiore spesa, e pone la condizione che chi domanda il deposito franco debba anche sopportare questa spesa maggiore eventualmente necessaria.

VIARANA. Io non voleva che uno schiarimento, il quale mi fu dato dall'onorevole presidente del Consiglio. Però, secondo me, questa parola mette ancora in dubbio ciò che per me non è dubbio. Io credo che ci sarà sempre una spesa maggiore, più o meno secondo le circostanze locali.

Però, siccome si ridurrebbe ad una questione filologica, non insisto.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io non ci tengo assolutamente alla parola *eventualmente*.

Voce dal banco della Commissione. È necessaria, manteniamola.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni metto ai voti l'articolo 4.

(È approvato.)

« Art. 5. Per la temporaria custodia delle merci che arrivano da mare potranno anche essere istituiti nei principali porti del regno, e sulle banchine o calate dei porti stessi, dei capannoni, ove le merci possano essere collocate senza dichiarazione e senza visita, e starvi quel numero di giorni acconsentito dalle esigenze del pubblico servizio, e dall'interesse dell'erario.

« La durata della giacenza delle merci nei capannoni sarà fissata dal Ministero delle finanze, sentita la Camera di commercio.

« Anche in tali capannoni il proprietario potrà manipolare le merci come meglio crede.

« La dogana si limiterà ad esercitare la necessaria vigilanza.

« La spesa per la costruzione dei capannoni deve essere sostenuta dai commercianti, dai comuni e dalle Camere di commercio che ne abbiano fatta richiesta. »

Quanto all'emendamento dell'onorevole Maurogò nato, potrebbe essere collocato in fine del penultimo comma, il quale risulterà così redatto: « La dogana si limiterà ad esercitare la necessaria vigilanza e saranno applicabili ai capannoni le disposizioni contenute nell'articolo 3.

MAUROGÒNATO. Aveva qualche altra osservazione a fare sopra questo argomento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAUROGÒNATO. Sarò breve perchè l'ora è troppo tarda. Approvo il concetto di questa legge che oltre ai depositi franchi, tende anche a promuovere l'istituzione dei capannoni, perchè costano molto meno e saranno per conseguenza alla portata di quelle

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 GIUGNO 1876

città che non potrebbero sopportare le spese gravissime della costruzione di un vero punto franco; ma appunto per questo motivo bisogna avere molte precauzioni, perchè se questi capannoni non fossero alla portata della dogana e sotto la sua stretta vigilanza, potrebbero dare luogo a molti abusi.

La prima osservazione che vorrei fare è la seguente: nell'articolo 5 è detto « Per la temporaria custodia delle merci che arrivano da mare *potranno anche essere istituiti* nei principali porti del regno, ecc. » Questa frase è diversa da quella dell'articolo 1, nel quale è detto: « Il Governo del Re è *autorizzato a concedere* ai corpi morali, ecc. » Si potrebbe credere in base a questa diversa locuzione che i capannoni possano essere istituiti da chiunque lo voglia. Per conseguenza io crederei che fosse preferibile dire (e credo che questa sia stata sempre l'intenzione di chi ha redatto la legge, e della Commissione che l'ha approvata), « per la temporaria custodia delle merci che arrivano dal mare, il Governo *potrà concedere che siano istituiti depositi franchi* nei principali porti del regno, ecc. »

Questa è la prima osservazione che mi parve opportuno di fare e sulla quale credo che saremo tutti consenzienti.

La seconda osservazione è la seguente. Nell'articolo 5 si dice: « La dogana *si limiterà* ad esercitare la necessaria *vigilanza*, » e ciò sta bene; ma a chi è affidata la custodia? Chi terrà le chiavi dei capannoni? In alcuni *hangars* è la dogana stessa che ne tiene le chiavi; ma questo io non vorrei assolutamente; non ammetterei che la dogana avesse la responsabilità di tutti i furti e di tutti i danni che potessero soffrire le merci depositate, ma pure bisogna sapere a chi si darà l'incarico di tenere le chiavi dei capannoni.

Nel decreto dell'agosto decorso si determinò che i capannoni debbano essere chiusi a due chiavi, l'una tenuta dalla dogana e l'altra dall'amministrazione del magazzino e da un delegato della Camera di commercio, e in questo modo la dogana non avrebbe alcuna responsabilità, e sarebbe nel tempo stesso garantita dagli abusi dei deponenti.

Io non domando che nella legge si stabilisca fin d'ora espressamente chi debba tenere le chiavi, ma desidererei che laddove si dice: « La dogana *si limiterà* ad esercitare la necessaria *vigilanza*, » si aggiungesse: « e la custodia secondo le norme stabilite nei regolamenti. »

Non ho altro a dire.

PRESIDENTE. Propone alle parole *la necessaria vigilanza* di aggiungere le parole *e custodia*.

MAUROGÒNATO. Ora le mando la mia proposta.

VARÈ, relatore. Io avrei grande difficoltà ad accet-

tare la parola *custodia* aggiunta alla parola *vigilanza*. Credo che l'idea con cui sono istituiti questi capannoni debba essere quella che le merci vi restino *in mano ai proprietari*. Io non ne vorrei dare alla dogana la custodia, perchè non vorrei esporre la dogana alla responsabilità della custodia stessa. Non vorrei che la dogana potesse prendere in custodia le merci senza minute verificazioni, perchè poi si venisse a rimproverarle che abbia lasciato rubare o distrarre le merci stesse.

A questo pericolo io non vorrei esporla. Credo che la dogana debba vigilare i capannoni, ma nello stesso tempo lasciarli in mano a cui sono.

MINISTRO PER LE FINANZE. Domando la parola.

VARÈ, relatore. Questo solo è il concetto che io mi formo dell'azione della dogana riguardo ai capannoni:

Quanto all'altra parte della proposta del mio onorevole ed antico amico Maurogònato, non crederei che fosse necessario cambiare la formola dell'articolo 5 espressa in quella parola *potranno*. Una legge si è creduta necessaria rispetto al *ius singulare* che vogliamo accordare al commercio marittimo nei depositi franchi; ma quanto ai capannoni, in sostanza, non veniamo ad introdurre nulla di nuovo in favore del commercio marittimo, perchè quello stesso decreto dell'agosto 1875, che l'onorevole Maurogònato accennava, senza bisogno di una legge, ha già stabilito che presso i magazzini generali potranno stabilirsi locali o *capannoni* per depositarvi momentaneamente le merci senza visita.

Noi abbiamo solamente allargato l'istituzione in servizio del commercio marittimo, quando alla parola *momentaneamente* abbiamo in questa legge sostituito *temporaria custodia*, parola che certamente significa qualche cosa di più largo che la parola *momentanea*; ed abbiamo lasciato al regolamento di poter accordare anche una sosta di giorni, mentrechè col *momentanea* non sarebbe stata accordata che tutto al più di 24 ore.

Perciò mi pare che se fu opportuno indicare nella legge che si davano, rispetto al commercio marittimo, facoltà e disposizioni più larghe in confronto del regolamento del 1875, in cui si dispone pel commercio terrestre, non siavi però necessità di fissare come cosa nuova la massima che già dalla legge del 1862 è fissata in genere, ed in specie era nella pratica pel decreto del 1875.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io pregherei l'onorevole Maurogònato di prescindere dalla sua prima proposta, cioè di mettere la stessa dizione precisa. Io credo che la cosa sia diversa; che la legge, come osservava l'onorevole relatore, ha già provveduto;

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 GIUGNO 1876

e quindi possiamo prescindere. Per me certamente sarebbe una facoltà, una sicurezza di più, e non ne farei sicuramente una questione alla Camera. Vengo all'altra sua proposta che riguarda la custodia, la sicurezza. Io proporrei un'altra dizione, e la proporrei al secondo comma dove si parla della durata, della giacenza delle merci nei capannoni che si dice che: « sarà fissata dal Ministero delle finanze, sentita la Camera di commercio. » Siccome qui si tratta proprio di regolare quello che si deve fare nei capannoni, la durata del tempo, i giorni in cui le merci possono rimanervi, mi pare che qui sia il luogo di regolare anche la loro vigilanza. Quindi io proporrei a questo secondo comma di sostituire quest'altro:

« Il ministro delle finanze, sentita la Camera di commercio, determinerà la durata della giacenza delle merci nei capannoni, non che le discipline per la rigorosa vigilanza di essi. »

Allora, in forza di questo secondo comma, tutto quello che riguarda la vigilanza delle merci depositate nei capannoni sarebbe regolato dal Ministero delle finanze, il quale farebbe un regolamento ministeriale. Si provvederebbe senza la solennità di un decreto reale per la giacenza e la custodia delle merci nei semplici capannoni.

PRESIDENTE. L'onorevole Ferrara ha facoltà di parlare.

FERRARA. Poichè parlo immediatamente dopo questa proposta, vorrei proporre anch'io, se l'onorevole presidente del Consiglio me lo permette, di sostituire all'espressione: « rigorosa sorveglianza, » le parole: « sicura custodia. »

Non vorrei che si facesse una confusione tra la custodia delle merci contro i malfattori, e la custodia esercitata dai doganieri. Parmi essere questo il motivo per cui l'onorevole relatore respingeva la proposta dell'onorevole Maurogò nato, credendo vedervi un mezzo per introdurre l'agente doganale nei così detti capannoni. Questo infatti potrebbe essere un principio d'intrusione che non è nello spirito della legge. Nel porto franco non si custodisce doganalmente la merce, si custodisce contro i furti, si custodisce per ragioni di pubblica sicurezza.

Accennerò soltanto un dubbio, che vorrei tolto per la mia perfetta tranquillità di coscienza filologica: ed a tal uopo mi dirigo non tanto alla Camera quanto all'onorevole Massari, che vedo essere un giudice assai competente in fatto di purità di linguaggio.

È cosa ben fatta usare qui la parola *capannoni*? Non si potrebbe dire più propriamente *tettoie*? Credo che nell'uso toscano il capannone indichi un luogo chiuso; e qui si tratterebbe d'esprimere lo

hangar dei Francesi. È una sostituzione di vocabolo che non dovrebbe incontrare difficoltà, poichè non ci fa perdere tempo. Spero che l'onorevole Massari non vorrà essermi ingrato del piacere che la mia correzione dovrebbe naturalmente arrecargli, se, come io credo, sia sfuggita alla sua vigilanza quest'altra improprietà di linguaggio.

MAUROGÒNATO. Quanto ad impiegare la parola *tettoia* invece della parola *capannone*, non ho difficoltà di associarmi all'onorevole Ferrara.

Ho presentato l'emendamento, appunto perchè le parole dell'articolo 5 erano precisamente queste: « la dogana si limiterà ad esercitare la necessaria sorveglianza, » il che vuol dire appunto che soltanto la vigilanza sarebbe permessa alla dogana, per cui dovrebbe limitarsi unicamente a fare pattuglie attorno ai capannoni. Se l'azione della dogana deve essere limitata alla sorveglianza, non si potrebbe più prescrivere ciò che fu disposto col decreto del 1875, che cioè i capannoni debbano avere due chiavi, una tenuta dalla dogana, l'altra dall'amministrazione del magazzino generale.

Una volta che si dice: « la dogana deve limitarsi soltanto ad esercitare la necessaria vigilanza, » non è più lecito di parlare della custodia che è tutt'altra cosa.

La dogana, non provvedendo alla custodia delle chiavi, non può in alcun modo assicurarsi che nessuno apra le porte di questi *hangars*.

Anzi mi permetto di farvi osservare che questi capannoni, allorquando sono veramente alla portata della dogana e dei suoi corpi di guardia, possono considerarsi sicuri, ma se fossero situati in calate un po' distanti dalla dogana, non lo sarebbero certamente o almeno non lo sarebbero tanto quanto lo sono i punti franchi che devono essere circondati da mura.

Io credeva utile di prendere qualche provvedimento anche per la custodia delle merci affinchè la dogana possa essere sicura che non si aprono le porte di queste tettoie senza il suo intervento.

Del resto io aveva fatte queste osservazioni nell'interesse delle finanze. Nessuno è miglior giudice dell'onorevole presidente del Consiglio. Io mi associo alle sue vedute; faccia ciò che crede meglio nell'interesse dell'amministrazione. Non voglio trattenere più lungamente la Camera.

PRESIDENTE. Rimane dunque il solo emendamento dell'onorevole Ferrara il quale vorrebbe che invece di *capannoni* si dicesse *tettoie*.

MINISTRO PER LE FINANZE. Ma io prego i nostri onorevoli filologi a considerare che questa è una parola tecnica. Le abbiamo già nei nostri decreti reali. Abbiate pazienza; si sarà commesso un errore allora,

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI -- TORNATA DEL 3 GIUGNO 1876

ma la tecnologia non ha che fare colla filologia: essa suole precederla.

L'onorevole Massari non ce ne vorrà male se manteniamo questa parola di capannoni la quale è nella terminologia tecnica.

In quanto alla proposta di mettere la parola custodia, io vorrei che il concetto che esprime la parola custodia fosse escluso; perchè il custode è responsabile della cosa custodita. Ora la dogana, nè nei depositi francesi, nè nei capannoni, non deve aver nessuna responsabilità delle merci che vi sono depositate.

Quando il Ministero ha facoltà di stabilire le discipline che crede onde l'interesse dell'erario sia illeso, mi pare che questo basti. E a questo provvede un paragrafo che io dichiaro francamente di avere già prima preparato coll'onorevole direttore generale delle gabelle, perchè prevedeva che qualche osservazione si sarebbe fatta. E credo che con questo paragrafo si provveda a tutto sufficientemente. Quindi invece di dire: « La durata della giacenza delle merci nei capannoni sarà fissata dal Ministero delle finanze, sentita la Camera di commercio; » e poi: « La dogana si limiterà ad esercitare la necessaria vigilanza, ecc., » metterei insieme questi due comma e direi: « Il Ministero delle finanze, sentita la Camera di commercio, determinerà la durata della giacenza delle merci nei capannoni, nonchè le discipline per la rigorosa vigilanza su di esse. »

VARÈ, *relatore*. Il resto dell'articolo sta come prima.

PRESIDENTE. Salvo l'aggiunta che si applica all'articolo 3.

MASSARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Sui capannoni intende parlare? (*Ilarità*)

MASSARI. Proprio sui capannoni. L'onorevole presidente del Consiglio ha avuto la cortesia di dirigersi a me, ed io gli ho fatto osservare a bassa voce che non avevo aperto bocca.

L'onorevole Ferrara ha avuto la cortesia d'invocare la competenza, non so se ironicamente...

FERRARA. No, no!

MASSARI. Non esamino se ironicamente o no, ha invocato la mia autorità e competenza. Ora io mettendo da parte ogni modestia posso reputarmi competente nel giudicare se una frase sia italiana, corretta oppure no; ma per una denominazione speciale, tecnica, non posso arrogarmi questo diritto.

È perfettamente giusta l'osservazione che ha fatta l'onorevole ministro delle finanze: la parola *capannone* è una parola passata in uso, e se non isbaglio è adoperata nel regolamento doganale, sicchè non sarebbe punto conveniente di mutarla. Vedrà da ciò

L'onorevole presidente del Consiglio che io, all'occorrenza, so anche essere ministeriale. (*Ilarità*)

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio proporrebbe la soppressione del secondo e quarto comma, colla sostituzione del seguente:

« Il ministro delle finanze, sentita la Camera di commercio, determinerà la durata della giacenza delle merci nei capannoni, non che le discipline per la rigorosa vigilanza su di esse, e saranno applicabili al capannone le disposizioni contenute nell'articolo 3. »

Rileggo l'articolo 5 come è ora composto:

« Per la temporaria custodia delle merci che arrivano da mare potranno anche essere istituiti nei principali porti del regno, e sulle banchine o calate dei porti stessi, dei capannoni, ove le merci possano essere collocate senza dichiarazione e senza visita, e starvi quel numero di giorni acconsentito dalle esigenze del pubblico servizio, e dall'interesse dell'erario.

« Il ministro delle finanze, sentita la Camera di commercio, determinerà la durata della giacenza delle merci nei capannoni, nonchè la disciplina per la rigorosa vigilanza su di esse; e saranno applicabili per i capannoni le disposizioni contenute nell'articolo 3.

« Anche in tali capannoni il proprietario potrà manipolare le merci come meglio crede.

« La spesa per la costruzione dei capannoni deve essere sostenuta dai commercianti, dai comuni e dalle Camere di commercio che ne abbiano fatta richiesta. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 6. È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge. »

(È approvato.)

Lunedì, in principio di seduta, si voterà a scrutinio segreto sopra questo schema di legge.

L'onorevole ministro per le finanze ha facoltà di parlare.

PRESENTAZIONE DI SCHEMI DI LEGGE.

PRESIDENTE. Il signor ministro per le finanze ha la parola.

MINISTRO PER LE FINANZE. Ho l'onore di presentare alla Camera due progetti di legge: uno per l'approvazione di una convenzione coll'ingegnere Stanislao Mazzoni per la concessione delle sorgenti d'acque salse nella provincia di Macerata (V. *Stampato*, n° 85); il secondo, inteso a migliorare la condi-

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 GIUGNO 1876

zione degli impiegati civili. (V. *Stampato*, n° 84.)
(*Bravo! Bene!*)

PRESIDENTE. Si dà atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questi due schemi di legge, che saranno stampati e distribuiti agli uffici.

Lunedì, alle 11, la Camera è convocata in Comitato segreto per discutere il bilancio interno della Camera.

Alle due seduta pubblica.

La seduta è levata alle 6 20.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

1° Votazione a scrutinio segreto sul progetto di legge sulla istituzione di depositi franchi nelle principali città marittime del regno;

2° Svolgimento della proposta di legge del deputato Macchi e di altri per l'estensione del diritto alla pensione assegnata ai Mille di Marsala;

3° Svolgimento della proposta di legge del deputato Zanolini relativa alla liquidazione della pensione ai militari ex-pontifici.

Discussione dei progetti di legge:

4° Spesa per lavori da eseguirsi nell'arsenale marittimo di Spezia;

5° Convalidazione di decreti per prelevamento di somme dal fondo delle spese impreviste pel 1876;

6° Stanziamento di fondi per la sistemazione del Tevere;

7° Discussione del bilancio definitivo pel 1876 del Ministero delle finanze;

8° Relazione di petizioni.